

CDLXI.

2ª TORNATA DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORÀ.**

INDICE.

Atti vari	Pag. 20719	Proroga delle facoltà di cui nel regio decreto 18 settembre 1910 (<i>Discussione</i>)	Pag. 20726
Autorizzazione di procedere contro il de- putato:		MANGO, <i>presidente della Commissione</i>	20727
Di Bagno (<i>Discussione</i>)	20725	SACCHI, <i>ministro</i>	20726-27
CHIESA PIETRO	20725	Modificazioni alla legge concernente la cinta daziaria di Torino (<i>Seguito della discus- sione del disegno di legge</i>)	20729
MEZZANOTTE, <i>relatore</i>	20725	BISSOLATI	20729
SACCHI, <i>ministro</i>	20726	CASALINI	20729
Arturo Luzzatto (<i>Approcazione</i>)	20726	Interrogazioni:	
Codice di procedura penale (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>)	20731	Espropriazioni per le costruzioni ferroviarie (CALVI):	
BERTOLINI	20731	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	20719
CANNAVINA	20746	Linea Castrovillari-Spezzano (TURCO):	
GALIMBERTI	20754	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	20719
STOPPATO, <i>relatore</i>	20737	Detenzione di connazionali residenti in Law- rence:	
TURATI	20731	DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	20720
Commemorazione del deputato Ventura	20718	PODRECCA	20721
CASOLINI	20718	Proposte di legge (Scoglimento):	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	20719	Tombola a favore dell'ospedale di Umber- tide (reparto tubercolosi)	20721
PRESIDENTE	20718	CIMATI, <i>sottosegretario di Stato</i>	20722
Disegni di legge (Presentazione):		PATRIZI	20721
Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-10 (TEDESCO)	20726	Modificazioni alla legge sui diritti di autore	20722
Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli (GIOLITTI)	20729	ROSADI	20722
Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neu- tralità (SPINGARDI)	20729	VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	20724
Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bi- lancio delle spese del debito vitalizio (Approcazione)	20727	Relazioni (Presentazione):	
Autorizzazione di maggiore spesa per il pa- gamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro (<i>Id.</i>)	20728	Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali (DI SALUZZO)	20725
Contributo dello Stato nelle spese per l'espo- sizione internazionale di marina e di igiene in Genova (<i>Id.</i>)	20728	Domanda di autorizzazione a procedere con- tro il deputato De Felice-Giuffrida (PANIÈ)	20725
		Relazione della Corte dei conti sul consun- tivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (TEDESCO)	20726
		Sistemazione dei locali della regia scuola di San Pietro al Natosone (CARCANO)	20746
		Istituzione di un fondo di previdenza per il personale delle dogane (CAO-PINNA, COT- TAFVI)	20746
		Erogazione delle somme offerte dalla Na- zione per l'incremento della flotta aerea (<i>Id.</i> , COTTAFVI)	20746

Conversione in legge del regio decreto relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi di comuni danneggiati dal terremoto (CAO-PINNA, APRILE).	Pag. 20746
Conversione in legge del regio decreto col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (IDEM., APRILE).	20746
Conversione in legge del regio decreto col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (ID., ID.)	20746
Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova (MURATORI)	20761
Costruzione delle cliniche, riordinamento edilizio dello spedale e completo definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa (ID.)	20761
Concessione d'indennità di disagiata residenza agli impiegati civili nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto (ABIGNENTE, APRILE).	20761
Modificazione degli articoli 4 e 41 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo (CASALINI).	20761
Rinvio d'interrogazioni	20720
Votazione segreta (Risultamento):	
Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova.	20762
Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro.	20762
Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio.	20762
Modificazioni all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria ed il piano generale edilizio regolatore della città di Torino	20762
Sulla cittadinanza.	20762
Proroga delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684	20762

La seduta comincia alle ore 14,5.

RIENZI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia gli onorevoli Scorticarini-Coppola di giorni 3; Fortunati di 10,

Dentice di 3, Bonicelli di 6, Chimirri di 10, Ottorino Nava di 4, Leone di 12, Rizzone di 30, Caccialanza di 2, e per motivi di salute, Avellone di 15, Gallina Giacinto di 2, Berti di 2, Venditti di 2, Lucifero di 8, Enrico Morelli di 3, Cornaggia di 3, e Da Como di 3.

(Sono conceduti).

Commemorazione del deputato Ventura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Ho il rammarico di comunicarvi che la decorsa notte, in Nocera Terinese, dove ebbe i natali il 26 marzo 1846, moriva il nostro collega avvocato Eugenio Ventura, da tre legislature rappresentante del collegio di Nicastro.

Già da qualche tempo egli era tenuto lontano da noi da una grave infermità, ma le ultime notizie ci avevano fatto sperare che sarebbe riuscito a superarla.

La nostra speranza pur troppo non potè realizzarsi, e la sua fine immerge nel dolore non solo la famiglia ed i suoi conterranei, ma tutti coloro, che al par di noi ebbero agio di apprezzarne le virtù modeste ed operose.

Negli uffici elettivi locali egli lasciò larghe tracce della gentilezza e della bontà dell'animo suo; ma la maggiore sua attività rivolse all'agricoltura, applicandovi le più moderne prescrizioni della scienza.

La sua memoria rimarrà perenne tra noi, che mandiamo ad essa il nostro saluto, ed alla desolata famiglia le espressioni del nostro sincero rimpianto. (Vive approvazioni).

CASOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLINI. Associami alle nobili parole del Presidente. Eugenio Ventura laureatosi in legge, presto si occupò delle pubbliche amministrazioni, ove il suo ingegno, la mitezza dell'animo suo nobilissimo, rifulsero, rendendolo caro ai colleghi del Consiglio provinciale della natia provincia, e delle altre amministrazioni di cui fece parte. Voi, onorevoli colleghi, ricorderete l'assiduità sua alle tornate della Camera per tre lunghe Legislature, ricorderete il gran galantuomo che egli era, e quanto entusiasmo egli riponesse nel disimpegno del suo altissimo ufficio di rappresentante del collegio di Nicastro. Alla città di Nicastro capoluogo del Collegio, alla famiglia desolata vadano le nostre sentite condoglianze, che io prego il nostro Presidente di voler esprimere a nome della Camera. (Approvazioni).

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo mi associo cordialmente alle nobili parole pronunciate dal nostro illustre Presidente e dal collega onorevole Casolini per commemorare la memoria dell'onorevole Eugenio Ventura, e mi associo anche alla proposta fatta dall'onorevole Casolini che siano inviate condoglianze alla famiglia dell'estinto ed alla città di Nicastro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Casolini che siano mandate le condoglianze della Camera alla famiglia del compianto onorevole Eugenio Ventura ed alla città di Nicastro.

(*È approvata*).

Dichiaro vacante il collegio di Nicastro

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. La Corte dei conti comunica di aver ammesso a registrazione, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 511, il regio decreto 16 maggio 1912 che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7,000,000 a favore del Ministero della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di petizioni.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

« 7125. Il Consiglio comunale di Mongrasano fa voti che nel nuovo codice di procedura penale siano stabilite norme precise per l'arresto dei cittadini in modo da garantire l'integrità e il rispetto delle persone arrestate ».

« 7126. Bignozzi Ettore, Chierinati Luigi e altri proprietari di Massafiscaglia fanno voti che sia approvata la proposta di legge: « Provvedimenti per il comune di Massafiscaglia », d'iniziativa del deputato Giacomo Ferri ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato ri-

sposta scritta alla interrogazione degli onorevoli Calvi e Cavagnari per sapere « se di fronte ai gravi inconvenienti che derivano dalla applicazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907 sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, non creda necessario presentare immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari un progetto di legge che abroghi tale disposizione ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Come ebbi a dichiarare nella tornata del 27 maggio ultimo scorso della Camera, rispondendo ad analogo interpellanza dell'onorevole Cavagnari, la questione che si solleva intorno all'applicazione dell'articolo 13 della legge per il risanamento di Napoli, non può essere considerata nei soli riguardi delle espropriazioni per le costruzioni ferroviarie, ma deve esserlo nei riguardi delle opere pubbliche in genere.

« La necessità di risolvere tale questione e le molte altre che si connettono alle espropriazioni per pubblica utilità indusse il Governo a nominare una Commissione comandata di studiare quelle riforme ed integrazioni alla legge del 1865 che l'esperienza avesse dimostrate opportune.

« La Commissione, a mezzo di apposite Sottocommissioni, ha già iniziato i suoi lavori ed ha avuto in comunicazione gli studi preparatori appositamente eseguiti in materia da questo Ministero, cosicché è da presumersi che, in un tempo non lungo, essa possa assolvere il proprio compito.

« In questa considerazione non si ritiene opportuno introdurre variazioni isolate nelle disposizioni che reggono attualmente le espropriazioni.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Turco, « per sapere come procedano gli studi per l'innesto della linea a scartamento ridotto Castrovillari-Cassano-Spezzano Albanese alla Sibari-Cosenza, se siano avviati gli accordi per la costruzione dei fabbricati sulla nuova linea e per la interposizione della terza rotaia nel tratto comune delle due linee ».

RISPOSTA SCRITTA. — « All'innesto della linea Castrovillari-Spezzano nella linea in esercizio Sibari-Cosenza si provvederà con la esecuzione degli impianti all'uopo neces-

sari, tostochè la Società Mediterranea, concessionaria della rete Calabro-Lucana, abbia interposto il binario ridotto entro il normale.

« Per questa interposizione del binario si è già invitata la Società a prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: le pratiche relative sono state già iniziate.

« Per quanto riguarda la costruzione dei fabbricati sul tronco Castrovillari-Spezano, sono in corso trattative per l'accollo dei lavori ad un'impresa, e qualora non riuscissero vi si provvederà in economia.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è dell'onorevole Montù, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda doveroso e giusto di concedere ai consiglieri provinciali il biglietto ferroviario di libero percorso sulle linee svolgentisi nella rispettiva provincia ».

Ma debbo avvertire l'onorevole Montù che la sua interrogazione non può essere oggi svolta, perchè ieri l'onorevole ministro dei lavori pubblici fece sapere alla Camera che per due giorni l'onorevole sottosegretario di Stato non avrebbe potuto intervenire alle nostre sedute.

Resta dunque la sola interrogazione dell'onorevole Podrecca al ministro degli affari esteri, « per conoscerne il pensiero in merito alla tragica situazione nella quale si trovano i nostri due connazionali Arturo Giovannitti e Giuseppe Ettore, residenti a Lawrence, e detenuti sotto una imputazione e per responsabilità delle quali la pubblica opinione li proclama innocenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'onorevole Podrecca ricorderà come, rispondendo all'interrogazione che mi rivolse a proposito dello sciopero di Lawrence l'onorevole Cabrini, io abbia potuto con sicura coscienza affermare alla Camera l'opera diligente del nostro consolato, e specialmente del console Di Rosa, nel seguire le vicende tragiche, dolorose di quello sciopero, e nel tutelare, nei limiti del possibile, i legittimi diritti dei sudditi italiani. Fu aperta, in seguito a quello sciopero, dall'autorità politica americana un'inchiesta di carattere giudiziario,

e furono sottoposti a procedimento penale per istigazione alla rivolta due operai, i quali sono accusati anche di essere indirettamente gli autori dell'eccidio che avvenne in dipendenza di quella rivolta, e specificatamente dell'uccisione dell'operaia Anna Lopizzo, che fu uccisa da un colpo di arma da fuoco. I due imputati sono Arturo Giovannitti e Giuseppe Ettore. Per Giuseppe Ettore però vi è un'eccezione di cui appunto si è discusso questa mattina a proposito della legge di cittadinanza; cioè che, essendo egli nato in California, è considerato come cittadino americano dalle autorità americane. Per il Giovannitti questa eccezione di forma e di sostanza non esiste. Dell'imputazione di cui sono vittime il Giovannitti e l'Ettore, la stampa italiana ebbe ad occuparsi con grande slancio e con quasi unanimità di pensiero perchè essa ritiene (la stampa italiana locale, s'intende) che il Giovannitti e l'Ettore siano vittime di un vero e proprio errore giudiziario.

Di fronte a quest'agitazione della stampa e dell'opinione pubblica coloniale italiana in quelle regioni, il nostro ambasciatore credette suo dovere di interessarsi personalmente della cosa, e telegrafa ora al Ministero che il dipartimento di Stato cui aveva a suo tempo segnalato l'opportunità di calmare il nascente fermento, gli ha comunicato un telegramma del Governatore di Massachusset, da cui risulta che l'Ettore, americano, ed il Giovannitti, italiano, tornati in California furono arrestati, che il processo era stato fissato per il 27 maggio, ma che, dietro richiesta della difesa stessa, il processo fu rimandato.

Il regio ambasciatore in Washington, oltre a questo telegramma ne mandava uno posteriore, nel quale egli comunicava di avere insistentemente fatto premura a che il procedimento non fosse avvolto da nubi di sospetto che potessero dar luogo a una crescente agitazione dell'elemento italiano in quelle regioni.

Allo stato dei fatti io posso soltanto comunicare all'onorevole Podrecca l'azione delle nostre autorità diplomatiche e consolari in favore dei due imputati, e confidare nella giustizia americana, affinché, se dubbi vi possono essere sulla reità dei due cittadini, l'uno italiano e l'altro americano, di di cui s'interessa l'onorevole Podrecca, questi dubbi siano assolutamente sfatati e il Giovannitti e l'Ettore non possano essere vittime di ingiustizie; ma soltanto, se rei, passibili di giusta pena. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Podrecca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PODRECCA. L'esposizione del sottosegretario di Stato è stata così precisa che mi dispensa dal riferire più dettagliatamente i fatti.

Io comprendo le sue prudenti riserve ed anche la fiducia che egli ha manifestate, ma, indubbiamente, ci troviamo di fronte ad un processo passionale, poichè lo stesso discorso del sindaco di Lawrence, fatto davanti al Commercial club di Boston e quelli del colonnello Suetser, dimostrerebbero il proposito di reprimere a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo gli scioperi, specialmente quando siano fatti dagli italiani, i quali, fino a ieri, rappresentavano la massa operaia più mansueta a qualsiasi forma di sfruttamento, mentre ora il ridestarsi di nuove e disciplinate energie dell'elemento italiano ha allarmato l'industrialismo siffattamente da indurlo a tentare una tragica lezione.

Sopra i due imputati pende la morte, e su che base? Sovra un sofisma giuridico. Dice l'autorità locale che i due imputati sarebbero responsabili indirettamente dell'omicidio avvenuto in occasione di quel conflitto in cui rimase uccisa, sembra per la fucilata di una guardia, la povera giovanetta anch'essa italiana, perchè, così continuano gli accusatori, se non ci fosse stato lo sciopero, diretto da Giovannitti ed Ettore, non sarebbe avvenuto l'omicidio. (*Vivi commenti*).

Ogni fiducia nostra deve quindi sentirsi scossa sulla serenità della giustizia, che sarà affidata a giurati proprietari industriali, quando la stessa imputazione riveste un carattere così anormale ed assurdo.

E infatti noi potremmo aggiungere a tale stregua che lo sciopero non sarebbe avvenuto se non ci fossero stati salari inadeguati, se non ci fossero stati gli stabilimenti industriali, e potremmo risalire di responsabilità in responsabilità fino a riversare la colpa di tutto sui proprietari degli stabilimenti. (*ilarità — Bene!*)

La puerilità degli argomenti in materia sì grave, spiega la commozione di tutta la regione, che è stata grandissima; si sono tenuti innumerevoli comizi e la stampa unanime ha sposato la causa dei detenuti, uno dei quali, il Giovannitti, è in carcere ed ha anche quasi perduto un occhio in conseguenza, pare, delle condizioni antigieniche dei locali in cui è rinchiuso.

La stampa locale italiana ha raccolto

in pochi giorni tra il pubblico 500 mila lire per le spese del processo (*Commenti*); e se, oltre a queste manifestazioni grandiose, una voce del Parlamento italiano potesse concorrere a scongiurare la mostruosa condanna, io mi sentirei fortunato di averla levata qui non solo per la pietà dei nostri connazionali, ma anche per il sentimento umano direttamente offeso in questa terra, che fu la patria di Cesare Beccaria, e nella quale, per fortuna, non occorrono le solenni riabilitazioni che il Parlamento americano ha dovuto fare, tardivamente, per gli anarchici di Chicago, restituiti all'onore, non alla vita.

Onde io mi auguro che il Governo italiano, il quale ascrive a suo dovere il portare la civiltà, anche attraverso la morte, in paesi considerati barbari, riesca a dar prova della sua forza morale e di una più pura gloria inducendo paesi, che si dicono e si ritengono veramente civili, al rispetto della giustizia e della vita umana. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è del deputato Patrizi per una tombola a favore del reparto tubercolosi dell'ospedale di Umbertide e degli ospedali di Pietralunga e Montone.

Se ne dia lettura.

RIENZI, segretario, legge: (*Vedi tornata del 17 giugno 1911*).

PRESIDENTE. L'onorevole Patrizi ha facoltà di svolgerla.

PATRIZI. Onorevoli colleghi, la storia di doloranti necessità che più volte avete udito da colleghi autorevoli, i quali vi hanno chiesto il vostro consenso per lotterie e tombole in favore di molti ospedali d'Italia nostra, non vi ripeterò.

Tutte eguali sono quelle necessità, e se io ho indugiato tanto nel chiedervi quello che oggi vi espongo colla mia proposta di legge, è perchè speravo che da altra parte, in altro modo si avesse potuto provvedere a quanto agli ospedali dei tre comuni dei quali mi occupo è indispensabile per il loro funzionamento.

Il reparto tubercolosi di Umbertide è costruito in mirabile posizione e con tutte le

regole della scienza e i consigli dell'igiene, ma non ha nessuna rendita per potere accogliere gli infermi.

Le cifre vi riassumano in modo eloquente la verità e la grandezza del bisogno.

Considerate adunque che sono quattrocento chilometri quadrati, in gran parte montani, e che in questa grande estensione sono ventiduemila abitanti per i quali la assistenza ospitaliera è deficiente e in qualche frazione più remota manca affatto!

Vi sono, è vero, tre ospedali, ma i loro patrimoni sono così irrisori da aver bisogno del contributo comunale, e si possono facilmente immaginare le strettezze di quei comuni!

Quindi, per quanto sia lontano e non grande il vantaggio che deriverà da una lotteria, vi chieggo il vostro assenso, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, poichè mai l'avete negato ad altri ospedali, che non si trovavano, sono certo, in peggiori condizioni di questi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con le consuete riserve, non mi oppongo che sia presa in considerazione la proposta di legge così eloquentemente svolta dall'onorevole Patrizi.

PRESIDENTE. Metto a partito se debba prendersi in considerazione questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Segue la proposta di legge del deputato Rosadi ed altri deputati per modificazioni alla legge sui diritti di autore.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario legge*: (Vedi *Tornata del 29 febbraio 1912*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rosadi ha facoltà di svolgerla.

ROSADI. La proposta di legge che svolgerò brevissimamente, dato il significato che hanno questi svolgimenti, implica due sole modificazioni alla legge vigente sui diritti di autore del 19 settembre 1882: primo, la limitazione del diritto esclusivo di rappresentazione delle opere musicali, oggi rimesse al monopolio nefasto degli editori per ottanta anni, con effetti evidenti di rappresentazione contro gli autori e in danno delle sempre nuove speranze dell'arte; secondo, la disponibilità delle partiture musicali, da non confondersi con le riduzioni per canto e piano, che oggi, dopo ottant'anni, si con-

siderano ancora inedite e sono sottratte al libero uso degli studiosi.

Due argomenti separati e distinti, ma inerenti alla stessa fonte di legislazione.

Per intendere la prima modificazione, conviene tener presente quello che dispone la legge in vigore, opera di un egregio giurista che pure non era interamente libero da vincoli e da affetti verso la casa editrice anche allora imperante tra noi.

La legge dispone che il diritto dell'autore e degli aventi causa (intendete editori) si esercita per il termine di ottant'anni, che comincia dalla prima rappresentazione o esecuzione dell'opera, durante il qual termine nessuno ha diritto di rappresentare o eseguire l'opera senza il consenso dell'autore o del suo concessionario.

Così dispongono gli articoli 10 e 14 della legge.

Ora la proposta non vuole impugnare questo diritto di proprietà, ma soltanto infrenarlo, nel senso che si riduca questo lunghissimo termine ad uno minore, che la proposta segna a dieci anni, in quanto al diritto di vietare la rappresentazione od esecuzione, per modo che l'una e l'altra siano permesse con l'obbligo di corrispondere all'autore o al suo concessionario una quota parte del prodotto della esecuzione e della rappresentazione.

Cosicchè, come ognuno vede, non si viola il diritto di proprietà, non si sopprime; ma si infrena bensì nel suo abuso che si risolve in un evidente danno dell'arte e delle future speranze dell'arte. Perchè questo avviene oggi, che quando un impresario vuol formare il suo cartellone, si rivolge all'editore (io non faccio nomi, nè personalità e rispetto anzi i legittimi interessi di tutti, finchè una legge non venga a limitarli) si rivolge a un editore e gli chiede il consenso di rappresentare, per esempio, *Aida*, *Lohengrin* e *Gioconda*, opere che altra volta ha ottenute per il prezzo di 9 mila lire.

Allora si svolge fra le parti un dialogo, che ho tolto dal vero, in questi termini qui:

« Editore — Volete dunque rappresentare *Aida*, *Lohengrin* e *Gioconda*? Ma non date nessun'altra opera oltre di queste? »

« Impresario — Sì, vorrei dare l'opera *A* del maestro *B* e l'opera *C* del maestro *D*. »

Notate, onorevoli colleghi, che i maestri *B* e *D*, non appartengono alla Casa editrice.

« Editore — Sta bene, allora per le mie tre opere mi pagherete 30 mila lire. »

« Impresario — Ma l'altra volta io ho pagato 9 mila lire.

Il dialogo prosegue e l'impresario si sente dire che potrà anche questa volta ottenere le stesse condizioni, ma dovrà dare non già le opere dei maestri *B* e *D*, ma altre opere che, come *Aida*, *Lohengrin* e *Gioconda*, appartengano alla stessa Casa editrice.

A questa maniera l'impresario, che oramai non è diventato che un semplice organizzatore di spettacoli e non è più l'assecondatore del gusto del pubblico e dell'indirizzo dell'arte, l'impresario, preso con la corda al collo, è costretto a preferire le quattro opere dell'editore, e deve scartare quella che l'autore novello gli aveva offerto e con tanta speranza per il suo avvenire, aveva ottenuto che fosse rappresentata.

Questo è l'esempio dei danni diretti del monopolio, ed al cui riparo mira la proposta di legge. Ma ve ne sono altri che sono indiretti ma non meno deleteri.

Un giovane compositore riesce dopo una lunga e paziente attesa a far sentire la sua opera all'editore. Questi si accorge che l'opera ha qualche pregio e che, ripudiata da lui, potrebbe essere messa in fortunata circolazione da un altro editore, e perciò l'acquista a vile prezzo; ma la mette subito a giacere negli scaffali.

Così egli fa alla maniera di certe rispettabili e ricche Case che producono il *caoutchou*, le quali vengono a sapere che c'è un più o meno felice inventore di una nuova maniera di ruota metallica per automobili. Nel dubbio che quella ruota possa sostituire il *caoutchou* acquista il brevetto d'invenzione, ma non lo applica, perchè tende ed ha ragione di tendere a spacciare ancora il suo *caoutchou*; e così le ruote di nuova invenzione per gli automobili, come le nuove opere musicali, sono poste a giacere.

Può accadere che l'opera valga qualche cosa di più; e allora l'editore l'acquista, ma pensando, che per mezzo di essa non può fare il massimo guadagno dovendo farne parte all'autore, ricorre a questo sistema: stipula un contratto con l'autore che generalmente non è mai libero perchè non è facoltoso, e riesce a strappare il patto di corrispondergli i diritti d'autore per un termine che non è quello di ottant'anni stabilito dalla legge ma soltanto di dieci o di venti. E per questo primo termine in cui l'editore deve corrispondere all'autore le percentuali stabilite, non eseguisce quell'opera che poche volte. Trascorso questo

termine, oltre il quale non saranno più corrisposti diritti di sorta, l'opera sarà largamente rappresentata.

E però accadde che al solo annuncio di una proposta come questa, contro la voce degli interessati, sorgesse la voce del figliuolo di un insigne nostro compositore scomparso, di Amilcare Ponchielli, a ripeterci questa giusta e commovente verità, sulla quale si fonda la nostra proposta.

Diceva il figliuolo di Amilcare Ponchielli: « io non parlo per me. Sono completamente estraneo al campo musicale, ma non posso dimenticare che un contratto privato permise a mio padre di usufruire per soli dieci anni, dal 1876 al 1886 dei diritti di autore della sua *Gioconda*.

« Bel contratto in fede mia! (È il Ponchielli che parla, non sono io che commento). Ognuno sa quale giro trionfale la *Gioconda* compì nel mondo intero.

« Da venticinque anni questi diritti sono intascati dalla casa editrice e Renato Simoni può affermare sin che vuole sul *Corriere della Sera* che quando l'opera veramente rende gli editori partecipano agli autori le percentuali. Queste percentuali io non l'ho mai vedute. Sarà un'usanza nuova... ».

Questi sono gli amabili effetti del monopolio; ed ognuno intende come sia necessario opporvi un argine.

Non s'impugni il diritto di proprietà, a prescindere che esso ha il suo cardine sopra una definizione giuridica più o meno nebulosa, che ci richiama a riflettere come questo diritto abbia una rispondenza nella tradizione, nella scuola, nel concorso e nell'afflato di tutto un paese, di tutto un popolo; non s'impugni, ma se ne limiti l'abuso nel senso che, dopo i primi dieci anni, non si possa impedire l'esecuzione e la rappresentazione, ma si debba permettere, a chiunque corrisponda bensì una quota dell'incasso dell'esecuzione e della rappresentazione, dopo avere anche prestato una conveniente ma non eccessiva cauzione.

Si obietterà: ma il diritto di sindacato, la responsabilità tecnica, il controllo della buona esecuzione dal lato artistico, come può essere da voi garantito? Gli autori, insomma, verranno ad esser spogliati della loro veste di arbitri dell'opera propria. In verità, di questa veste gli autori non possono spogliarsi per la semplice ragione che tutta l'hanno già venduta agli editori.

Ma si conoscono gli esempi di maestri che, nel sistema attuale, non hanno potuto impedire un'esecuzione e non hanno potuto

promuoverne un'altra rispetto alle opere proprie; si conoscono spettacoli sacrileghi, rispetto ai quali ognuno di voi si deve domandare: ma chi è che li dà? E vi si risponderà: l'impresario. Ma voi dovete pur domandare: e chi è che li permette? E vi sentirete rispondere: gli editori, cioè che dimostra come, dopo un certo tempo almeno l'editore non bada se non a fare il suo mero interesse venale.

Giuseppe Verdi ne' suoi contratti, limitava il riserbo del suo altissimo sindacato sull'esecuzione delle opere proprie al solo termine di quattro anni. D'altronde, dopo dieci anni, oramai la rappresentazione di un'opera si può dire definitiva, l'interpretazione si può dire ferma, e quello che non vale a fare l'autore (e si sa che non può far nulla) farà il pubblico, che disenterà i brutti spettacoli, farà la critica, che emancipata dalle maleinfluenze degli editori monopolisti, sarà sapiente e onesta censora della libertà dell'esecuzione e, finalmente farà il pubblico, che sarà arbitro del suo gusto e del nuovo indirizzo dell'arte.

Sicchè, sotto questo primo aspetto, la proposta di legge sembra giustificatissima.

Viene il secondo, che anche più brevemente verrà svolgendo. La legge vigente stabilisce che, dopo la pubblicazione dell'opera, deve decorrere un termine di 80 anni, durante il quale, l'opera non può essere da chiunque pubblicata, senza il consenso dell'autore o dei soliti aventi causa. Ebbene si potrebbe fare una questione di interpretazione e dire che, siccome per l'articolo 2 della legge vigente la pubblicazione equivale alla rappresentazione, l'opera che è stata rappresentata, ancorchè non sia stata pubblicata, fa cominciare il primo termine, rispetto alla pubblicazione, dal giorno stesso della rappresentazione. Ma l'interpretazione potrebbe parere arbitraria, e la conclusione pratica sarebbe ed è stata questa, che nessun editore ha avuto il coraggio di pubblicare le opere che appartengono al dominio di certe case editrici.

Ebbene noi proponiamo che si sostituisca una parola della legge con un'altra, si dica cioè che questo termine di 80 anni, durante il quale non si può far luogo ad alcuna pubblicazione dell'opera, decorra non dalla pubblicazione, come è detto nella legge attuale, ma dalla rappresentazione. Sapete voi che cosa avviene oggi, rispetto alla pubblicazione? Avviene che l'editore stampa materialmente la partitura, ma sopra lo stampato che deposita alla prefettura, ai

termini dell'articolo 21 della legge, imprime queste parole in carattere cubitale: « stampato a modo di manoscritto ». Oh vedete che temerari bistieci! Che è quanto dire che non è pubblicata l'opera all'effetto dell'edizione, mentre è già stampata.

L'opera quindi non si deve intendere pubblicata, ed infatti non è messa in vendita. E voi dovete sapere, se non fate confusione con le solite riduzioni per canto e piano, che le partiture stampate delle opere più antiche e gloriose non sono nelle biblioteche, né a disposizione degli studiosi.

Quindi accade che, frustrata la legge ed interpretata più o meno rigorosamente una legge malfatta, avviene che anche dopo ottanta anni quelle opere oggi sono inedite, perchè nessuno, scaduto questo lungo termine di ottant'anni, trova tornaconto a pubblicarle.

Orbene, noi vogliamo che la legge sia corretta anche su questo punto, ed anche questa correzione porterà gran vantaggio all'arte, che ha pure bisogno di un sollievo e di un atto di giustizia.

È questa, o colleghi, la proposta che io così modestamente e brevemente ho avuto l'onore di svolgere; e mi auguro che il Governo non solo non si opporrà alla solita presa in considerazione, ma vorrà dare tutta la sua autorità e tutto il suo appoggio ad una modificazione, reclamata da chiunque non abbia un venale interesse contrario.

In regime di libera concorrenza e senza la generosa protezione degli autori l'Italia ebbe la sua età dell'oro nella musica da Spontini a Paisiello, da Bellini a Rossini, da Donizzetti a Pacini; e c'è da dubitare che a quella gloria, che forse non è più, non abbia contribuito per l'appunto la mancanza di editori monopolisti, arbitri del buon gusto e della coltura.

In tempi liberi anche l'arte ha bisogno del suo regime di libertà e noi dobbiamo restituirla anche all'arte bellissima fra le arti belle che pure fu gloria e letizia italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la istruzione.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Riservando il giudizio di merito sull'importantissima e grave proposta di legge, presentata dall'onorevole Rosadi e confortata dalle adesioni di molti dei nostri colleghi, svolta con tanta genialità, con tanta acutezza, con tanto splendore di forma e ricchezza di aneddoti, il Governo non si

opponga che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Rosadi si alzano.

(È presa in considerazione).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Saluzzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI SALUZZO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali. (1168)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Paniè a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PANIÈ. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole De Felice-Giuffrida. (1121)

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Giuseppe Di Bagno per oltraggio ad agente della forza pubblica nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni e per contravvenzione al regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.

La Commissione, a voti unanimi, propone di negare la chiesta autorizzazione a procedere.

CHIESA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA PIETRO. Debbo dichiarare che sono contrario alle conclusioni della Commissione. Perchè tutti, onorevoli colleghi, sapete quali disastri avvengano per l'abuso di queste automobili. E ciò avviene appunto perchè quelli che le guidano hanno troppo facilmente il mezzo di sottrarsi alle penalità che debbono colpire coloro i quali recano danno ai poveri pedoni che tranquillamente passano per la strada.

Nel caso presente si dice, per giustificare la negata autorizzazione a procedere, che un ispettore di polizia comunale o provin-

ciale non era un agente giurato e per conseguenza non era autorizzato a contestare questa contravvenzione; e si dice anche che questo ispettore abbia contestata la contravvenzione (e questo, me lo permetta la Commissione, è grave) per venalità, allo scopo di prendere una parte dell'ammenda.

Questa è un'offesa che io, modesto cittadino, mi sento in dovere di rilevare, perchè mi sembra abbastanza grave questo fatto di un ispettore di polizia comunale che contesta una contravvenzione per una violazione di legge e che poi si sente ingiuriare e dire: avete esorbitato dalle vostre funzioni e lo avete fatto per venalità o spirito di lucro. *(Interruzioni).*

Per queste considerazioni, e perchè bisogna punire coloro che (sia pure involontariamente) commettono questi reati, io propongo che la Camera non accolga le conclusioni della Commissione e conceda l'autorizzazione a procedere.

Vedrà poi il tribunale se quell'agente era investito della facoltà di contestare la contravvenzione; ma la Camera deve per ora consentire l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, relatore. La Commissione a voti unanimi fu dell'opinione di non consentire l'autorizzazione a procedere contro il collega Di Bagno; e, secondo me, ne aveva tutte le ragioni, perchè il fatto, come si è svolto a Forlì, merita un apprezzamento molto diverso da quello che vuol darvi l'onorevole Pietro Chiesa.

Infatti, in quel giorno il nostro collega Di Bagno unitamente alla famiglia passava per la città di Forlì in automobile, quando fu chiamato da un ispettore sanitario, il quale gli disse: La tromba di questo automobile non è conforme al regolamento. *(Viva ilarità).* Ma come? rispose il collega Di Bagno. Ed egli soggiunse: Perchè non emana quel suono che il regolamento impone.

Una voce a destra. Ma la guardia aveva il corista? *(Viva ilarità).*

MEZZANOTTE, relatore. Questa volta non mangerà nulla, rispose l'onorevole Di Bagno; lei sbaglia interamente. E se ne andò.

La Commissione, nell'esaminare il fatto, ha trovato che l'ispettore d'igiene non aveva legalmente alcuna veste per poter contestare la contravvenzione. *(Interruzioni alla estrema sinistra — Commenti).*

Il regolamento negli articoli 58, 59 e 60 determina precisamente coloro che possono elevare queste contravvenzioni. (*Interruzioni — Commenti all'estrema sinistra*).

Perciò la Commissione ritiene che, per questo fatto, essendo egli l'unico verbalizzante, non si possa ammettere la contravvenzione.

E non poteva neanche ritenersi l'oltraggio; perchè, questo individuo, non una sola volta, ma più volte, aveva cercato di fermare l'onorevole Di Bagno. E la Commissione si è convinta pienamente come questo ispettore d'igiene, che non ha nessuna veste ufficiale, certamente aveva sentimenti di ostilità contro il collega Di Bagno, e non era animato dal desiderio di far rispettare la legge.

In vista di queste considerazioni, la Commissione è stata unanime nel proporvi di non concedere la chiesta autorizzazione a procedere. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Chiesa propone che si conceda l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Di Bagno. Questa proposta ha la precedenza.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Pietro Chiesa.

(*Dopo prova e controprova, la proposta del deputato Pietro Chiesa non è approvata*).

Metto ora a partito, la proposta della Commissione, che sia negata l'autorizzazione a procedere.

(*È approvata*).

L'ordine del giorno reca ora la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arturo Luzzatto per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili.

La Commissione propone: «ad unanimità, che debba accordarsi la chiesta autorizzazione».

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di leg-

ge: «Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1909-10».

Mi onoro altresì di presentare alla Camera la relazione della Corte dei conti sul consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il 1909-10, e sulle operazioni complementari alla parificazione del consuntivo 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge: «Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1909-10».

Questo disegno di legge sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Do atto altresì all'onorevole ministro del tesoro della presentazione della relazione della Corte dei conti sul consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il 1909-10 e sulle operazioni complementari alla parificazione del consuntivo 1908-1909.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1117-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Deve essere certamente incorso un equivoco, poichè nella intestazione del disegno di legge, qual'è proposto dalla Commissione, è scritto: concordato fra il ministro e la Commissione. Infatti io non mi ero opposto ed avevo anzi aderito volentieri alla modificazione proposta dalla Commissione; ma la forma in cui tale modificazione è stata tradotta ne altera la sostanza e, se approvata, toglierebbe forza allo stesso disegno di legge.

Questo ha lo scopo principale di interpretare la precedente legge 13 aprile 1911; perchè nell'emendamento proposto durante la discussione di essa per prorogare le facoltà speciali del Governo per le opere in

Puglia, si citò l'articolo 1° del regio decreto 1910, che dava facoltà di dichiarare indifferibili le opere agli effetti di pubblica utilità; e si dimenticò di citare l'articolo 2 che dava facoltà di derogare alle norme generali di contabilità. Ne avvenne che quando si dovette provvedere alle opere per le Puglie posteriormente al 30 giugno 1911, parecchi decreti non poterono avere corso, perchè la Corte dei conti rilevò che la Camera aveva bensì concesso la proroga dell'articolo 1°, ma non dell'articolo 2.

Questa non era stata che una mera omissione, e perciò il presente disegno di legge ha nel suo primo articolo una disposizione di carattere interpretativo, per chiarire che la proroga doveva intendersi estesa anche all'articolo 2.

Ora, se venisse accettato il testo proposto dalla Commissione, si ricadrebbe ancora nell'errore precedente, perchè vi si dice: « il termine di cui nell'articolo 1° del regio decreto 18 settembre 1910 è prorogato al 31 dicembre », e si ometterebbe nuovamente l'articolo 2 che contiene la facoltà essenziale di derogare alla legge di contabilità.

Lo scopo della Commissione non era certo questo; lo scopo della Commissione, certamente lodevole ed accettabile, era quello di prolungare la proroga fino al 31 dicembre 1912, perchè, mentre siamo già prossimi alla fine della proroga inizialmente proposta col presente disegno di legge, restano ancora da eseguire molte opere, e per affrettarne l'attuazione è utile poter anche per esse derogare alle norme di contabilità.

Propongo quindi alla Commissione che, lasciando identico il testo ministeriale dell'articolo 1° del disegno di legge, l'articolo che essa voleva sostituirvi sia invece sostituito all'articolo 2, ma così modificato: « Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, è prorogato al 31 dicembre 1912 ».

PRESIDENTE. Ed il secondo articolo del testo ministeriale dovrebbe rimanere, oppure no?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sarebbe sostituito da quello che ho testè proposto.

MANGO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *presidente della Commissione*. Il ministro ha chiarito perfettamente il nostro pensiero, che d'altra parte si desumeva chiaro anche dalla relazione dell'onorevole Cotugno, che credo per involontario errore

non abbia corretto sulle bozze di stampa la dicitura di « disegno concordato ».

La Commissione aveva inteso la necessità che fosse prorogata questa legge fino al 31 dicembre dell'anno in corso, appunto perchè il decorso del tempo che è già avvenuto dalla presentazione fino ad oggi fa sentire questo bisogno, mentre sono ancora permanenti i lavori.

Ma il ministro giustamente ha osservato che si può più facilmente conseguire questo scopo guadagnando anzi nella euritmia della legge col portare all'articolo 2 la disposizione che si diceva concordata, e la Commissione non si oppone perchè si segua completamente la via indicata dal Ministero.

Quindi resta come era l'articolo 1 del disegno ministeriale ed è bene approvare la modificazione all'articolo 2 che è stata proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

L'articolo primo è quello del testo ministeriale. Ne do lettura:

« La proroga di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 311, va estesa anche al termine e per le facoltà di cui all'art. 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

L'articolo 2 è quello testè proposto dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. Ne do lettura:

« Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, è prorogato fino al 31 dicembre 1912 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 2.

(È approvato).

L'articolo 2 del testo ministeriale è soppresso.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1142-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1.

« A partire dall'esercizio 1912-13 le spese delle pensioni ordinarie e quelle delle indennità per una sola volta in luogo di pensione verranno iscritte soltanto negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.

« Le spese delle pensioni straordinarie continueranno ad essere stanziare nel bilancio del Ministero del tesoro.

« Alle variazioni che, in conseguenza di quanto precede, occorrerà introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio 1912-13, sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà altresì provveduto a trasportare negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri i residui passivi che dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-12 risulteranno inseriti nel bilancio del tesoro per spese di pensioni ordinarie e d'indennità per una sola volta in luogo di pensione.

« Sono abrogati a far tempo dall'esercizio 1912-13 l'articolo 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, e l'articolo 13 della legge 17 luglio 1910, n. 474 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 400,000 da inserirsi al capitolo numero 44 « *Pensioni ordinarie (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiore spesa per il paga-

mento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1130-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire centoventiduemilaquattrocentocinquantanove e centesimi settantasei (lire 122,459.76) per i lavori di demolizione ed adattamento dell'ex Convento di Santa Caterina in Catanzaro ad uso degli uffici finanziari ed altri uffici governativi, in aumento ai fondi autorizzati con la legge 8 luglio 1903, n. 322. La detta assegnazione sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Contributo dello Stato nelle spese della Esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1156-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 400,000 da inserirsi in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, quale contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e di igiene che si terrà in Genova dall'ottobre 1912 al luglio 1913.

« Il pagamento dell'anzidetta somma sarà effettuato a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione in quattro rate trimestrali anticipate di lire 100,000 ciascuna, a cominciare dal 1º luglio 1912 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: Provvedimenti allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908.

Chiedo che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge: Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede che questo disegno di legge sia inviato all'esame della Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge, approvato dal Senato del Regno: Protezione dei feriti e dei malati in guerra, e tutela dei segni internazionali di neutralità.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione del disegno di legge, approvato dal Senato del Regno: Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed inviato agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino.

Come la Camera ricorda, nella seduta di sabato fu indetta una votazione nominale chiesta dall'onorevole Bissolati e da altri quattordici deputati, sopra un emendamento proposto dagli onorevoli Casalini e Nofri, ma risultò che la Camera non era in numero legale.

Ora coloro che hanno chiesto la votazione nominale in gran parte non sono presenti; tuttavia interrogherò prima l'onorevole Bissolati se intende mantenere la domanda di votazione nominale...

BISSOLATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSOLATI. Lo scopo mio e dei colleghi che chiesero la votazione nominale non era quello di stancare la Camera, ma era semplicemente di mettere in rilievo il nostro dissenso su questo disegno di legge che, secondo noi, rappresenta uno strappo a quel poco che abbiamo di finanza democratica. Lo scopo è stato raggiunto, e quindi non c'è più ragione di insistere nella nostra domanda di votazione nominale.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini insieme con l'onorevole Nofri ha presentato i seguenti due emendamenti:

« Dopo le parole: La città di Torino è autorizzata a dichiarare, aggiungere: fermo restando il disposto dell'articolo 87 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 ».

« Dopo il terzo capoverso, aggiungere:

« La città di Torino devolverà, dedotte le spese di esazione, la metà dei maggiori proventi dovuti all'allargamento della cinta daziaria a sgravio del dazio sui consumi di prima necessità ».

Come notai già sabato scorso, mi pare che la materia cui si riferisce questo secondo emendamento sia piuttosto di competenza del comune di Torino.

Onorevole Casalini, mantiene questi suoi emendamenti?

CASALINI. A proposito del secondo emendamento io non intendo ripetere dichiarazioni, che feci l'altro giorno.

Nel presentare l'emendamento, di cui si tratta, il mio scopo era semplice: da una parte denunciare uno stato di cose, che mi pareva ingiusto; dall'altra dar mezzo al Governo ed al Parlamento di non deviare in modo assoluto da quell'indirizzo, che la Camera ha ripetutamente adottato in materia daziaria da dieci anni a questa parte. Ma le dichiarazioni del ministro Facta hanno tolto a me ed agli amici di parte mia ogni speranza che l'emendamento, che pur costituisce il minimo, che si potrebbe chiedere, venga accolto.

Il ministro ha respinto il mio emendamento appoggiandosi sopra una circostanza di fatto. Egli ha dichiarato come non fossero esatte le mie affermazioni, come cioè non fosse vero che la città di Torino avesse calcato la mano sopra i consumi d'ordine popolare. Ora io non voglio prolungare la discussione. Mi basta solo alle dichiarazioni del ministro Facta contrapporre queste semplici cifre, che furono presentate nel Consiglio comunale di Torino dall'assessore del dazio.

« Rendimento daziario per la città di Torino e per abitante:

« 1907, 44.55;

« 1908, 42.73;

« 1909, 42.79;

« 1910, 42.61;

« 1911, 44.02 ».

Di fronte a queste cifre abbiamo le cifre della città di Milano, le cui condizioni generali sono molto simili a quelle di Torino. Milano ha avuto presso a poco nello stesso periodo lire 31.08, 35.21, 34.35 di reddito daziario.

C'è dunque una differenza in meno di dieci lire con Torino e questa differenza in meno di pressione tributaria sui consumi in Milano è avvenuta per il fatto, che, allargando la cinta daziaria, l'amministrazione comunale aveva sentito il dovere di sgravare i generi di prima necessità, ciò che non volle fare l'Amministrazione di Torino.

La condizione di cose che queste cifre denunciano mi pareva dovesse richiamare l'attenzione del Governo ed indurlo ad accettare il mio emendamento, il quale avrebbe avuto lo scopo non di portare la pressione tributaria di Torino alle condizioni di quella di Milano, cosa ormai impossibile, ma, almeno, di attenuare la sperequazione tributaria a vantaggio delle classi meno abbienti.

Non facendomi alcuna illusione sull'esito della votazione, ritiro il mio emendamento.

Còmpito delle minoranze è quello di de-

nunziare alla Camera ed al paese le ingiustizie che possono essere commesse. Se la Camera non intende la voce, che parte da sentimenti veramente democratici e liberali, la responsabilità non può cadere su di noi.

Per mio conto sono lieto di aver compiuto, per intero, il mio dovere.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli emendamenti rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, è modificato come segue:

« La Città di Torino è autorizzata a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel comune chiuso tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale della città stessa il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della presente legge, il piano edilizio mediante modificazioni da approvarsi con decreto reale ai sensi del precedente articolo 9.

« Le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio sono dichiarate di pubblica utilità.

« Nella determinazione dell'aumento di canone da corrispondersi dal comune di Torino per l'allargamento della cinta daziaria, a norma degli articoli 87 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sarà tenuto conto del disposto dell'articolo 88, n. 1, della legge stessa detraendo dall'aumento summentovato il residuo abbuono di canone spettante al detto comune in dipendenza della contestazione ivi considerata ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Sulla cittadinanza (*Approvato dal Senato*) (966);

Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (1117);

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio (1142);

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro (1130);

Contributo dello Stato nelle spese per la esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova (1156);

Modificazioni all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino (1155).

Si faccia la chiama.

RIENZI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascерemo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

Proseguiamo nello svolgimento degli ordini del giorno. L'onorevole Bertolini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che le disposizioni comprese nella recente riforma elettorale politica non subiranno alcuna deroga per l'approvazione del nuovo Codice di procedura penale ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Bertolini ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLINI. In qualche punto il progetto del Codice di procedura penale, che ci sta dinanzi, contrasta con singole disposizioni della recente riforma elettorale politica; disposizioni delle quali taluna, come quella relativa alla condanna condizionale, fu approvata dalla Camera dopo matura discussione e con speciale risoluzione.

L'importanza del contenuto del mio ordine del giorno è tale che dovrei esporre tutte le ragioni che la suffragano; ma la mia fiducia nella lucidità del criterio costituzionale e legale dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore è tanta, che rinuncio a farlo, e li ringrazio anticipatamente delle dichiarazioni molto precise, che essi vorranno fare in argomento. Date le quali, dichiaro già preventivamente che ritiro l'ordine del giorno. (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera esprime il voto che il nuovo codice avvalorì, anzichè scemare, le garanzie della difesa, organizzi la difesa dei po-

veri, affidi a speciali organismi giudiziarii gli imputati minorenni, estenda razionalmente la competenza dei giurati e contenga nei suoi classici limiti quella della Corte suprema, ammetta a nuovo giudizio ogni condannato in contumacia e allarghi i casi di revisione, provveda più logicamente a indennizzare le vittime di errori giudiziarii e di arbitrarie catture, riconsacri il divieto statutario dei tribunali eccezionali, e apra l'adito a una sana e umana riforma dei sistemi carcerarii ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Turati ha facoltà di svolgerlo.

TURATI. Un nostro collega, che non manca di spirito sebbene appartenga al gruppo socialista (*Si ride*) — dico ciò perchè questo gruppo è spesso un po' lugubre — un nostro collega, dunque, ricco di spirito canzonatorio, mi diceva testè negli ambulatori che il mio discorso avrebbe l'obbligo di riescire uno dei più interessanti, per questo solo motivo: che io appartengo agli incompetenti, e quindi non avrei portato in questa discussione i criteri tradizionali, stereotipati, professionali o professorali, ma una boccata d'aria naturale, venuta dal di fuori.

Non so se potrò rispondere coi fatti alla lusingatrice canzonatura del mio amico, ma certo il compito mi è reso difficile dal fatto che ormai tanti oratori hanno parlato, che la discussione generale è chiusa, e che, con l'ordine del giorno presentato e a cui debbo attenermi, ho infilata a me medesimo una specie di camicia di forza. A cose vergini, avrei potuto fare un discorso alquanto diverso da quello dei colleghi, appunto perchè tanto più competenti di me.

Ma mi son fatto un dovere di dare una scorsa ai resoconti delle precedenti tornate e ho veduto che si è fatta una vera opera di devastazione e di saccheggio sugli argomenti riassunti nel mio povero ordine del giorno. Non mi rimarrà ormai che da spigolare o da raspollare, rischiando di cadere nella disposizione del codice penale, che vieta per l'appunto il raspollamento nel fondo altrui.

A cose vergini avrei potuto fare un discorso di questo genere: domandarei se veramente questo nuovo Codice, che ha tanti pregi, provvede a quello che dovrebbe essere il principale de' suoi scopi, cioè alla difesa della società, a diminuire il numero

dei reati, che aumenta, lo sapete, così vertiginosamente; e a questa domanda, se potessi farmela ancora, certo non mi sentirei di rispondere affermativamente. Perché penso che la vera difesa contro il reato non si trovi già nel processo, ma prima e dopo di esso; nell'ambiente, che fa i delinquenti, nel trattamento dei condannati, che dovrebbe disfarli.

È questa la materia che ha vera influenza sulla statistica della delinquenza e vera importanza per la difesa del galantuomo, mentre il processo non è che un efficace episodio del dramma. Certo è anche necessario che il processo ci sia e bisogna sapere se si condanna l'innocente o il reo, ma il vero problema non è qui; sta nella educazione, nell'ambiente, nel sistema preventivo e penale, nelle misure dirette a impedire la recidiva e così di seguito.

Il nuovo Codice, per esempio, che cosa dispone per i fanciulli, la cui criminalità cresce in modo così impressionante e che sono il vivaio della delinquenza degli adulti?

Eppure della criminalità minorile occorrerebbe occuparci anche dal punto di vista della procedura, poichè la psicologia infantile è ben diversa da quella degli adulti, il cui cuore è indurito come il cuore di Faraone. Occorrerebbero norme e tribunali speciali per i minorenni, come già vi sono nell'America del Nord, e si dice che facciano ottima prova.

Analogamente per quanto riguarda le donne, alle quali neghiamo il diritto di voto, ma non quello di entrare nelle carceri; la delinquenza delle donne è così scarsa e così diversa dalla mascolina (la scuola positiva pretendeva, non so con quanta ragione, che la delinquenza femminile abbia i suoi sostituti od equivalenti, sotto la forma, diciamo così, dell'amore) ed è assurdo *a priori* supporre un diritto e una procedura penale affatto asessuali.

E i vecchi? Io ho, sotto questo aspetto, dei ricordi carcerari immensamente tristi. Nelle case di reclusione, che ho frequentate non come avvocato... (*Si ride*).

Una voce. Come inquilino?

TURATI. No, perchè non ne pagavo il fitto; come mantenuto dello Stato, la mia attenzione era attratta da una quantità di questi vecchi, che da venticinque o trent'anni si trovavano chiusi, si trascinarono penosamente per gli androni, e io mi andavo chiedendo per quale inutile ferocia si tenessero là quei ruderi umani, diventati così

innocui, anche se un tempo non lo erano stati...

Tutti questi problemi, che toccano questioni che stanno fuori della toga del difensore, ma che non perciò sono meno gravi, il vostro Codice non ha l'aria neppure di sospettarli.

Per ciò non mi riscaldo eccessivamente per quelle parti che più hanno interessato i giuristi, che presero già la parola. Penso che questi codici dovrebbero discutersi, prima che col guardasigilli, coi ministri economici e tecnici, con quelli dell'agricoltura e commercio, delle finanze, dell'interno e della pubblica istruzione.

Forse l'ordinamento giudiziario è il più vero codice di procedura penale, se sta l'adagio che il buon giudice fa buona la cattiva legge e non viceversa. Se discuteremo dell'ordinamento giudiziario prima delle vacanze, avremo occasione, allora, di riparlare.

E così mi domando che cosa fa questo codice per la riabilitazione dei condannati. Dico la vera, la riabilitazione alla vita normale, non quella formale del casellario. Ed è un campo indefinito che dovrebbe aprirsi al sociologo e al legislatore, chi pensi alla enorme congerie di persone, così eterogenee, condannate per così vari motivi, così diverse per psicologia, per età, per sesso, per condizioni di povertà o di ricchezza, di educazione o di incoltura; ed è qui che converrebbe agire se si vuole evitare davvero che si moltiplichino i reati, le recidive... Ma tutto questo ignorerà il nuovo, come ignorò il vecchio codice di procedura penale.

Ma io debbo rispettare i confini del mio ordine del giorno, il cui contenuto, come dissi, fu già devastato. E dirò poche cose soprattutto per compiacere al desiderio di due miei amici, l'onorevole Beltrami, che si è dovuto assentare e che mi legò il suo ordine del giorno sulla contumacia, e un altro, di cui in questa discussione molti deplorano l'assenza da quest'aula, il professor Luigi Mayno, che mi ha tempestato di telegrammi e di lettere perchè prendessi la parola, per dire molto male quello che egli avrebbe detto tanto meglio e con tanta maggiore competenza ed autorità. E io auguro che la sua parola egli la possa recare personalmente in altra sede, in seno alla Commissione di coordinamento, che dovrà esaminare i nostri voti, e che sarà la vera compilatrice di questo Codice.

Non tornerò, o tornerò il meno e il più

fugacemente possibile, su argomenti già svolti dai colleghi.

Nella materia delle garanzie da darsi alla difesa, che pare il nuovo Codice tenda a diminuire, ci fu la rumorosa protesta di tutti gli avvocati. Era naturale! Se fossero qui dei procuratori del Re, avremmo udito, non meno rumorosa, l'altra campana.

Si son dette tante cose per la difesa, per la difesa della difesa minacciata, e l'onorevole Finocchiaro-Aprile, librando in giusta lance gli argomenti pro e contro, (non ho avuto il piacere di leggere il resoconto stenografico del suo discorso, perchè sembra egli lo abbia sequestrato e non è ancora, dopo tanti giorni, distribuito, ma il resoconto sommario me n'ha informato) ha dichiarato che, per un verso, le ragioni della difesa sono sacre, e nessuno dovrà mai attentarvi, ma che, pel verso opposto, bisogna impedire che la difesa abbia ad essere ingombrante ed eccessiva.

Forse non sarà facile in pratica conciliare le due esigenze e tirare la risultante di due principi così opposti!

Ma io manifesto con brutalità la mia impressione. Ed è che qui soprattutto si ebbe di mira la difesa, non della vera difesa, cioè degli imputati da difendere, ma piuttosto dei difensori.

Nobilissima causa, anch'essa, ma non è quella, lo confesso, che mi interessa di più. La difesa della difesa degli imputati e la difesa dei diritti del difensore sono due cose, per esempio, molto diverse.

Certo, la prolissità delle arringhe è un guaio, un guaio però che forse ha la sua sanzione in se stesso.

È probabile che i giurati si vendichino qualche volta, e vendichino l'umanità oltraggiata da settimane e settimane di una spietata ed inesauribile oratoria forense.

Ma non è la stessa cosa la difesa degli imputati. E allora a me si pone una questione, che appena fu prima accennata, che rimane la più importante di tutte in questa materia, e che ho ricordata nel mio ordine del giorno.

Sta bene difendere i difensori, il diritto anche alla pluralità degli avvocati, sebbene questo sia un vero diritto di classe, perchè difficilmente i poveri diavoli possono darsi il lusso della difesa plurima. Ma c'è una questione pregiudiziale, cioè che, per la povera gente, ossia per la immensa maggioranza degli imputati, vi sia almeno una difesa, vi sia un difensore sul serio.

Ogni imputato, si dice, è sacro, tutti, finchè non siano condannati, debbono presumersi galantuomini; abbiamo al riguardo tanti *luoghi comuni*, che fan testo; ma se io ripenso ai tempi della mia toga, ormai lontana, e non si tratta poi dei tempi di Carlo Magno, ricordo che la difesa della povera gente allora non esisteva affatto. Era cioè una pura e semplice finzione, una ipocrisia; salvo il caso di cascare su qualche avvocato novizio, che avesse ancora degli scrupoli e che assistesse anche i poveri per il bisogno di erudirsi o di farsi un nome facendo esperienze *in corpore vili*, chi non aveva quattrini, ai miei tempi, di regola, non era assolutamente difeso.

Non so se il mondo forense sia molto mutato in meglio da quegli anni. Ma è certo che ho cercato invano, nel progetto del Codice nuovo, qualche disposizione che mi rassicurasse al riguardo.

So che, dalla parte nostra, il collega Dello Sbarba e, nel Governo, un collega che non meriterebbe certo lo stesso cognome, l'onorevole Gallini, si sono occupati della materia; vi è dell'onorevole Gallini un progetto per la difesa dei poveri, da considerarsi come funzione di Stato; ma non vedo che il tema sia ora ripreso; eppure quale occasione più squisitamente adatta, per innestarlo, di un Codice di procedura penale?

Se no, per il 99 per cento dei poveri, la difesa dell'imputato rimarrà quel ch'era ai miei tempi, una larva, un'ipocrisia, una menzogna.

Appartiene in qualche modo alle garanzie della difesa... dell'imputato, anche la materia della libertà preventiva o provvisoria. Per mio conto, approvo tutto ciò che nel nuovo Codice tende ad allargare la possibilità del piede libero.

Il piede libero ha una grande influenza sulla libertà del cervello e quindi sulla libertà ed efficacia della difesa. Secondo me, la cattura preventiva in casi rarissimi è veramente necessaria, e la si dovrebbe evitare quanto più si può, per gli effetti tristi che ha, non soltanto sul morale e sulla possibilità di difesa dell'imputato, ma sulla sua famiglia, sugli incolpevoli. Tutt'altra cosa è la carcerazione esecutiva. A questa si va dopo avere assestato i propri affari, vi si va con l'animo preparato, o ci si prepara magari facendo un viaggio all'estero, (*Si ride*) sebbene oramai, col moltiplicare come faceste i trattati di estradizione, abbiate proprio resa impossibile la vita, e sulla carta geo-

grafica non si trovi più un qualsiasi lembo di terra non del tutto inospite.

Ora io ritrovo nel vostro progetto certe disposizioni che non ho mai capite: il divieto, ad esempio, della libertà provvisoria o della scarcerazione nei casi di flagranza, nel caso di falsa testimonianza all'udienza e simili.

Nel caso di falsa testimonianza alla udienza, si ritenne esservi la flagranza di reato, mentre rimane sempre da vedere se vi sia il reato a cui si attribuisce la flagranza. Pare a me che il concetto di flagranza suppone essenzialmente la materiale evidenza del reato; ma, quando si deve discutere se il reato ci sia o no, allora di che flagranza si può parlare?

Anche non trovo nulla nel nuovo Codice che miri ad assicurare all'imputato, il quale, come è noto, deve comparire all'udienza libero e sciolto, quella certa libertà di spirito, che è sempre necessaria, ma lo è tanto più a chi si deve difendere.

L'onorevole Canevari ha già fatto una descrizione a forti tinte di tutto l'armamentario di ceppi, carrozzone cellulare, maltrattamenti, che sono l'accompagnamento normale del detenuto prima dell'udienza. Una vera sopravvivenza dell'abolita tortura dei secoli passati.

Ho trovato un articolo, il 258, il quale tende a incivilire le perquisizioni e renderle più umane, imponendo di evitare in esse le inutili pubblicità, le molestie alle persone, ecc.; ma non ho trovato niente che annunciasse gli stessi riguardi verso la persona dell'imputato, che abolisse tutto il medio evo rimasto nelle consuetudini della polizia e del carcere preventivo.

In tutta questa materia converrebbe invitare il legislatore ad essere più audace nella via della larghezza in cui pure si è incamminato. E dovrebbe scriversi una disposizione tassativa per la quale, quando, in qualunque momento, durante l'istruttoria o in seguito a dibattimento, si trovi che la imputazione è ridotta a un titolo che non esige la cattura, si dovrebbe sempre immediatamente ordinare la scarcerazione. Il principio è riconosciuto nell'articolo 383, che avrebbe soltanto bisogno di essere spostato e formulato in modo più generale.

Queste cose noto perchè interessano quasi unicamente la povera gente, coloro cioè che sono più esposti a violare il Codice penale e ad essere perseguitati, perchè non è facile, per esempio, supporre che il nostro

collega l'onorevole Mezzanotte sia imputato di borseggio. (*ilarità*). Anche qui, come in ogni campo, la lotta di classe impera. Tutt'al più il nostro egregio collega potrebbe aspirare al borseggio di un portafoglio... ministeriale, ma questo non è reato che sia represso dal Codice.

Ora, se tutto, nella nostra società, è favorevole ai ricchi e funesto ai poveri, io dico che almeno il Codice di procedura penale dovrebbe fare eccezione. Invece congiura anch'esso al medesimo risultato; perfino nel nuovo istituto che avete introdotto l'assistenza del difensore durante l'istruttoria, fa capolino il privilegio di classe.

Il collega Pagani-Cesa, nel suo notevole discorso, ha detto che codesta assistenza del difensore nell'istruttoria, quale voi l'introducete, è così timida e tirchia, che voi, con essa, « vendete del fumo ».

Orbene, anche questo fumo è distribuito inegualmente; perchè, per l'articolo 80 del progetto, ciascun imputato *deve* essere assistito da un difensore al dibattimento (e di questo, e del come in realtà non avvenga, abbiamo già parlato); durante l'istruttoria, invece, l'assistenza del difensore non è che facoltativa.

« Durante il procedimento, l'imputato e la parte civile possono scegliere uno o più difensori ». Dice « possono », non dice « devono »; quanto dire che chi ha quattrini avrà il difensore anche nell'istruttoria; ma chi non ha quattrini, evidentemente, si difenderà alla meglio da sé.

A me pare che un po' più di eguaglianza non guasterebbe. Se la difesa nell'istruttoria la credete utile, fate che l'abbiano tutti, almeno per i reati gravi, ma non aggravate ancora più, anche in questo campo, le differenze già così grandi ed odiose, che, più ancora che nella legge, nell'opinione pubblica, favoriscono i privilegiati.

Il ricco è ben di rado delinquente e non dovrebbe esserlo mai; intendo, è ben di rado delinquente ai sensi e nelle forme del Codice penale. Ed anche nei rarissimi casi nei quali può esser tratto in giudizio, ha per sé tanta difesa di avvocati, di amicizie, d'influenze potenti, di prevenzioni a favore, che è, si può dire, predestinato all'assoluzione. Se ruba è un cleptomane, se uccide è un passionale, e così di seguito.

Avete nel nuovo codice, sempre a garanzia della difesa, introdotte parecchie misure che tenderebbero a frenare le trasgressioni e gli abusi degli ufficiali di polizia giu-

diziaria, dei cancellieri, insomma delle *minores gentes* giudiziarie, in danno degli imputati.

Ma ho fatto questa curiosa osservazione. Prima di tutto si prevedono e puniscono le trasgressioni di tutti, tranne dei magistrati. Per esempio, piglio l'articolo 137 (ne parlo in via dimostrativa, si capisce, perchè non voglio tediare la Camera con lunghe litanie); per esso il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che, senza produrre vere nullità, commetta un atto irregolare, può essere condannato ad una ammenda fino a 100 lire.

Ma i giudici, i magistrati, i quali abbiano commesse irregolarità anche cento volte più gravi (perchè quelle dei cancellieri saranno, immagino, di ordine materiale e più facilmente riparabili) godono una specie di immunità parlamentare, e, come noi in quest'Aula, possono dire e fare tutte le bestialità immaginabili, senza incorrere neppure in quella responsabilità vaga e teorica, che incorrono persino i medici quando ci ammazzano in un modo, diciamo così, troppo brutale.

Con l'articolo 173, minacciate gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali trasgrediscano le disposizioni del codice, con una punizione veramente terribile, niente meno che con la censura! Qualche cosa che deve essere uno spauracchio formidabile! Anzitutto perchè non si darà mai, e poi perchè, se anche si desse...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Salvo...

TURATI. Già! Salvo, continua l'articolo, quanto è disposto nel codice penale! Del quale, com'è noto, in casi simili si fa un'applicazione quotidiana e rigorosissima. Voi avete già arrestato, per esempio, tutti quelli che hanno fatto trarre in carcere l'avvocato Di Blasio, il tipografo Boscolo, e gli altri coimputati di regicidio, non è vero? Il ministro ha perfettamente ragione di richiamarmi!

Dagli articoli 180 e 204 è vietato, rispettivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e ai magistrati interroganti, di usare verso l'imputato le insidiose armi della suggestione e della intimidazione. E va benissimo. Soltanto vi dimenticaste di foderare il divieto con un'ombra qualsiasi di sanzione. E chi conosce le tendenze professionali della polizia e di certi magistrati, pei quali è un punto d'onore trovare assolutamente reo, estorcere una confessione per diritto o per traverso — ne dipende la loro carriera! — può immaginare quale profonda influenza avrà

il precetto morale, non rinforzato neppure dal timore, se lo trasgrediscano, di quella tale e così terribile censura!

Potranno avere determinato un enorme errore giudiziario, potrà provarsi che ciò si deve all'aver adottato metodi da santa inquisizione, non per ciò sarà loro torto un capello.

E potrei fare un lungo rosario di questi esempi. Mi fermo ad un altro per concludere su questa parte.

Avete vietato (mi pare con disposizione nuova, di cui vi si deve dar lode) nell'articolo 472, che i pubblici ufficiali, testimoni di accusa, possano basarsi sul referto di quei tali anonimi che non si sa bene chi sieno, o si sa anche troppo: le spie. Ed anche sul referto dei congiunti. Ma se, per distrazione o a disegno, la guardia, il carabinieri, il delegato, il questore, vengono a deporre le circostanze più gravi, e poi, interrogati, vi confessano di averle attinte a quelle fonti o impure o non rivelabili, né controllabili, o vietate, quale la sanzione? Si dirà: il Tribunale non ne può tener conto; si ripeterà la commedia di quando si solleva un incidente per decidere se si possa o no leggere un dato documento; e il Tribunale si ritira in Camera di consiglio, naturalmente se lo legge, e poi viene fuori a sentenziare che non si può leggerlo assolutamente e che quindi non dovrà avere nessuna influenza sul procedimento!

Io non arrivo però all'estremo dell'articolo 471, che vieta ai testimoni ogni riferimento alla cosiddetta voce pubblica. Questa disgraziata voce pubblica voi la trattate proprio come una prostituta, mentre tante volte è essa sola che sa tante cose. La voce pubblica siamo un po' tutti noi...

E così chiuderò questa parte del mio ragionamento pigliando la difesa del casellario. Non so quale sia il pensiero della relazione dell'onorevole Stoppato; ho visto che voi, cogli articoli 471 capoverso e 687, prima caricate il certificato penale, il casellario giudiziale, di una responsabilità eccessiva ed immeritata, prescrivendo che soltanto esso sia giudice della condotta delle persone — quasiché la moralità o la perversità degli uomini si misurassero unicamente colle sentenze penali — e più tardi lo squalificate, vietandogli di confidare anche alla giustizia gran parte dei segreti, ch'esso ha raccolti sui precedenti dell'imputato.

La famosa legge Lucchini e simili sono commendevolissime, quando evitano che una marachella, un trascorso compiuto in gio-

ventù o in condizioni particolari della vita, vi seguano per tutta l'esistenza, come una specie di maledizione eterna; questo è giustissimo. Ma, se questo sta per quanto riguarda l'azione dei privati, se io capisco perfettamente che sarebbe indegno che oggi, per vendetta o per altro turpe movente di interesse personale, si potesse andare a scovare nel casellario la memoria di una condanna avvenuta venti anni fa per valersene contro un onest'uomo (in questi casi ammetterei perfino che il rivelatore possa essere condannato per diffamazione, sebbene abbia messo in pubblico una sentenza), non lo capisco più quando voi questa restrizione la imponete ai magistrati, in danno della ricerca della verità in un processo criminale.

Perchè non dobbiamo poter conoscere tutto il passato di una persona, quando si tratta di giudicarla per un nuovo reato? Immaginate che un imputato sia stato condannato quattro, cinque o sei volte, per esempio, per stupro. Si sa che in questi reati spesso giuocano molti interessi, che inducono molto volentieri le parti lese a chiudere l'incidente.

Corrono dei quattrini. Vi è da tutelare l'onore della vittima per non guastare un futuro matrimonio. Insomma, ci sono state quattro o cinque remissioni, per cui il procedimento non si è fatto. Allora si dice: niente a carico; eppure sarebbe molto interessante sapere, se uno, che è accusato di stupro, ha avuto dei precedenti di questo genere. (*Interruzione del deputato Valli*).

Sicuro! *Qui a bu boira*. Vi è pure una tendenza alla recidiva specifica.

Qui mi pare proprio che si esageri, come si esagera laddove si impedisce al difensore di giudicare egli stesso della propria incompatibilità alla difesa.

Vi è una disposizione, l'articolo 85, per la quale è il magistrato che decide se uno possa, o non, esimersi da una difesa.

Se io vestissi ancora la toga, mi ribellerei, malgrado tutte le vostre minacce di condanna. Il solo difensore sia giudice della propria incompatibilità; nessuno può esserlo meglio di lui; perchè, per motivare la incompatibilità, egli potrebbe essere messo nella necessità di violare i più sacri doveri, magari di svelare dei segreti professionali con danno della parte che s'è in lui confidata.

L'incompatibilità dunque è cosa soggettiva, in cui il magistrato non ha diritto di entrare.

Quanto alle perizie, fu detto tanto da colleghi che sono anche periti più veri e maggiori, che non vale la pena di insistere. Se altri più competenti di me non avessero parlato, io avrei esposto la mia enorme meraviglia nel vedere che, pel nuovo Codice (e qui davvero non sono d'accordo con l'onorevole ministro), normalmente si escludono i periti dalla assistenza al dibattimento (salvo intervenire a fornire schiarimenti soltanto in casi eccezionali); sorpresa enorme, ripeto, perchè, se le cose sono ancora come ai tempi in cui esercitavo io la professione di avvocato, il processo sta essenzialmente nel dibattimento orale. Ed è appunto nel dibattimento che i testimoni giurano, e rettificano, completano, dicono, disdicono quello che hanno detto o che hanno taciuto nell'istruttoria. Ed è al dibattimento che le parti inducono, e che il potere discrezionale del presidente chiama, anche d'improvviso, testimoni nuovi. Insomma, è nel dibattimento il vero processo. Tutto il resto non è che una preparazione del dibattimento. Noi tutti sappiamo come, al dibattimento, soventi le cose mutano, le reticenze scompaiono, le contraddizioni si manifestano, e come si seguano confronti, contraddittori, fra testimoni, fra testimoni ed imputati, ecc. ecc., dai quali soltanto scaturisce vera luce sui fatti. Per cui una perizia, fatta prima, è fatta al buio e sul buio.

Ho sentito con gran piacere il discorso del collega Queirolo e propenderei molto pel suo sistema, che è quello dei periti che non sono periti di parte. Le parti possono addurre i loro motivi ed i loro documenti; ma i periti sono, in fondo, dei giudici minori e dei giudici tecnici, e non degli avvocati o degli accusatori.

Ma, poichè sono d'accordo con lui in questo concetto fondamentale, tanto più lo udii con piacere stigmatizzare anche soltanto il pensiero, che ci si possa basare su una perizia la quale sia stata fatta prima che il processo avvenga; ipotesi che mi sembra richiami l'esempio leggendario di quel giudice che aveva fretta e che diceva: l'prima pronunciamo la sentenza, e poi avremo tempo di sentire i testimoni ed i difensori.

Mi pare anche (e sto sempre nei confini delle garanzie, non della difesa, ma del difeso, che è ciò che mi preme di più) che

non si sia parlato, o forse soltanto di sfuggita, di una cosa che a me sembra enorme: alludo all'articolo 483.

Io ho presente la giustizia che si fa nelle grandi città. Ho presente ancora la giustizia della pretura urbana di Milano: è qualche cosa che somiglia a tutto: alle corse dei podisti, alla macellazione, ad una quantità di cose... che non sono propriamente la giustizia. È il sistema meccanico applicato alle condanne.

Questo è grave. Ma v'è pur sempre un'ultima, relativa garanzia per quegli imputati, almeno in questo fatto: il giudice, per buona voglia che abbia di mandarci tutti al fresco, non può superare certi limiti, che sono i limiti segnati dalla competenza, da un lato, e dai termini della citazione, dall'altro.

Io sono imputato; è una seccatura; ma so di che male, alla peggio, dovrò morire. Sono imputato, per esempio, di trasgressione al regolamento delle automobili; è evidente che, se ho ammazzato qualcuno con l'automobile che non ho, so che mi possono condannare per questo. Ma ecco qui l'articolo 483, il quale dice che se io sono citato per avere schiacciato il piede al mio avversario politico con la mia automobile, posso essere condannato per omicidio qualificato, per assassinio premeditato, salve, s'intende, le ragioni della competenza. Ma, alle volte, ci può essere una competenza per connessione: c'è tanti modi di andare in su nella gerarchia delle competenze! Il giudice può definire il fatto in un modo diverso, non importa se infinitamente più grave, così da comprenderlo sotto una figura diversa di reato, ed infliggermi una pena incomparabilmente più grave.

Potevate almeno dirmelo prima... Pareva che si trattasse di una sciocchezza!...

STOPPATO, *relatore*. C'è il diritto di chiedere un rinvio per difendersi. È per impedire che un imputato si salvi, perchè la definizione del reato sia diversa.

TURATI. Diritto di chiedere; ma non di ottenere! (*ilarità — Interruzioni*). Quante volte chiediamo all'onorevole Giolitti una cosa e non la possiamo ottenere?!... (*Nuove interruzioni*).

Non è proprio identico! (*Commenti — Ilarità*.)

Dunque, questa mi pare una eresia; tanto più che questo bolide viene giù all'impensata, quando è bell'e chiusa l'udienza.

Il nuovo *nomen iuris* può dipendere dalla fantasia del giudice. Ci sono giudici che hanno della fantasia; non sono numerosi, ma ve ne sono!

C'è di peggio. Quando io facevo l'avvocato, non si conosceva un viziaccio che si è introdotto dopo: di leggere il solo dispositivo della sentenza. I giudici magari dormivano, e, in fin dei conti, con ciò, si riposavano, ed avevano la mente più fresca quando si svegliavano per compilare la sentenza. Ma, insomma, quando mandavano qualcuno in galera, gliene dicevano il perchè. Era pure una soddisfazione, per quanto relativa; e almeno dava modo di pensar subito ai motivi di appello o di cassazione. Ora invece si legge soltanto il dispositivo. La Cassazione disse che la cosa è irregolare, ma non proscrisse quest'abuso. E, siccome non c'è nessuna punizione per le irregolarità dei magistrati, questo non è neppure a pena di nullità. Si viene e si legge il dispositivo che, qualche volta, è preparato prima! E lo sarà tanto più spesso dacchè, non dovendo motivare, non occorrerà tener conto delle argomentazioni delle parti. Questo mi pare assurdo; ma mi pare più assurdo che l'abbiate legittimato con l'articolo 147. Non ce ne era affatto bisogno. L'articolo 147 dice esplicitamente che della sentenza si può leggere anche soltanto la parte dispositiva, e di questa formidabile reticenza l'unico effetto è di dare un termine più lungo per deposito dei motivi d'appello in cancelleria.

Questo termine, in tal caso, decorre dal deposito in cancelleria dei motivi della sentenza che si vuole impugnare; il che significa altresì che gli imputati dovranno correre di continuo in cancelleria, ciò che non sarà loro tanto facile, soprattutto se siano detenuti; è vero che c'è il difensore, quel tale difensore che così spesso non esiste, perchè io parlo della povera gente, e non professo la teoria di quel celebre romanziere francese pel quale la psicologia di un'anima comincia ad esser degna d'interesse quando quell'anima ha 50 mila franchi di rendita all'anno.

Io dunque faccio voto che la Commissione di coordinamento provveda ad ovviare a quest'abuso di leggere il solo dispositivo.

Che cosa vuol dire leggere il dispositivo e non i motivi? Vuol dire, spesso, non averne di motivi, o non essere certi se ve ne sia e quali...

Una voce. Bisogna aumentare i giudici, perchè sono troppo pochi.

TURATI. Aumentiamoli se sono un male necessario, ma la osservazione del mio interruttore non fa che portare acqua al mio mulino. Essa viene a dire che si condanna col solo dispositivo perchè i giudici hanno fretta e non hanno tempo di pensare ai motivi della sentenza. Se avessero tempo di pensarli, e fossero su di essi ben decisi, potrebbero anche scriverli, sia pure motivando brevemente, come si fa dappertutto eccetto in Italia, e sarebbe un altro vantaggio.

E sapete che cosa significa sentenziare col solo dispositivo? Significa che, quando il giudice poi dovrà scrivere la sentenza, di cui ha letto il solo dispositivo, sovente gli avverrà di trovarsi molto imbarazzato: avviene a noi tutti, quando ci mettiamo a studiare una cosa sul serio, perchè dobbiamo formularne le motivazioni, che, ripensandoci, spesso mutiamo d'opinione. Ma, quando il giudice ha letto un dispositivo, egli è, per così dire, prigioniero, più della stessa sua vittima, del verdetto che ormai ha irrevocabilmente pronunziato.

Eppoi l'obbligo di formulare e leggere i motivi vorrebbe dire anche la possibilità di arrivare ad una assoluzione invece che ad una condanna, perchè può essere benissimo che tutti i tre giudici siano in massima per la condanna, ma per motivi che, espressi sulla carta, si elidrebbero a vicenda, ed allora si fa una discussione che non è più accademica, che si deve fare sul serio, e che, ripeto, può portare a una conclusione diversa. Insomma la sentenza, il decreto del giudice, deve essere motivato; se la sentenza non è motivata, subentra il libero arbitrio, il capriccio, il piace a me e basta. E queste osservazioni immaginate quanto crescano di valore in dati momenti e in determinati processi, dove giuocano lo spirito politico, le tendenze partigiane, le pressioni del potere esecutivo o anche della pubblica opinione, insomma una quantità di cose che congiurano tutte per l'ingiustizia. Di qui la necessità di prescrivere avanti tutto, sempre, in ogni processo, che sia letta la motivazione della sentenza.

Ed è proprio per uguale preoccupazione, che io credo nell'interesse della difesa dei difesi, non soltanto dei difensori, che sia anche da cassare un'altra disposizione analoga a quelle di cui ora ho parlato, e che riguarda la Corte di cassazione. Alludo all'articolo 579, col quale per la prima volta, e credo sia anche il solo caso nelle legislazioni penali degli Stati civili, non si fa obbligo alla Cassazione di annullare le sen-

tenze sbagliate (questo fu rilevato anche da altri, ma mette conto di insistervi), anzi la si autorizza a non annullare, quasi avesse bisogno di essere incoraggiata su questa via, e a sostituire i motivi sbagliati con altri e nuovi motivi. Si trova la sentenza sbagliata, ma, in fondo, si dice, potrebbe essere giusta, a patto di ragionarla in tutt'altro modo; e ciò senza aver visto la faccia dell'imputato nè dei testimoni, e quindi, in sostanza, modificando anche il fatto, perchè non esiste un diritto assoluto... (*Interruzioni*).

Nossignori, non esiste un diritto assoluto, astratto, avulso dai fatti. *Ex facto oritur jus*, insegnano i vostri brocardi. E, se si sostituiscono i motivi, è probabile che, senza avvedersene, si sostituisca un fatto diverso al fatto come è prospettato dalla sentenza e che al giudice del fatto suggerì quei motivi e non questi altri. Ma, quando voi modificate la formulazione del diritto, probabilmente voi dovete avere nel vostro ragionamento un riflesso anche diverso del fatto, voi diventate inevitabilmente giudice del fatto. Non voglio dilungarmi a esemplificare, ma, se per poco riflettete, voi vedrete che questo è assolutamente inevitabile nel maggior numero dei casi.

E basta di questo. Volevo ancora dire... ma forse è una pitoccheria, e poi c'è l'amico Merlani che ha proposto a dirittura un tritico di ordini del giorno, e probabilmente se ne occuperà con molto maggior brio.

Alludo al cosiddetto deposito della multa in Cassazione, il cui obbligo, fatto a tutti i ricorrenti che non siano spiantati conclamati, mi pare una cosa eccessivamente severa. Noi abbiamo la Cassazione unica, la quale è divisa in Sezioni, e, come tutti sanno, fa una quantità di sentenze contraddittorie le une alle altre, e non è spiritosaggine peregrina dire che soprattutto è unica nel contraddirsi. Accade che io sono condannato, per esempio, e, in base alla giurisprudenza, costante fino ad oggi, della Corte di cassazione, ricorro. Però proprio quella bella mattina è cambiata la composizione della Sezione, cambia la giurisprudenza, e la Cassazione si mette in contraddizione con se stessa. Chi paga? Pago io la contraddizione della Corte suprema!

Altre piccole osservazioni avrei voluto fare, così di fuga, sugli articoli 164 e 166, che riguardano la remissione della querela, e precisamente sul perditempo inutile che cagionerà ai magistrati la facoltà della remissione durante il dibattimento, e sui pe-

ricoli della facoltà che è data ai genitori e tutori di perdonare, a loro arbitrio, agli offensori dei minorenni.

Non ricorderò che razza di ricatti e di mercati avvengano in queste materie. Specialmente in certe classi sociali, dove la morale non è conosciuta neppure di vista, dove il quattrino è tutto, si fanno vere speculazioni, come su di una merce, sull'onore, per esempio, delle ragazze, da certi padri e certe madri. Quindi qualche intervento di persona più disinteressata potrebbe apparire non inopportuno.

Io aspetterò dall'onorevole Stoppato che egli mi giustifichi la materia della competenza, come dal progetto è nuovamente disciplinata, specialmente della competenza delle Assise; perchè quell'articolo 15 non mi ha affatto persuaso. Invero non mi pare che vi sia un concetto unico che determini il rinvio alle Assise, ma un malassieme di concetti discordi e repugnanti, fra i quali predomina il concetto quantitativo della pena, l'ultimo cui si dovrebbe ricorrere, tanto più dacchè oggi si fa strada il criterio che i giudizi di carattere tecnico debbano essere sottratti ai giurati.

Ma vi è una quantità di delitti veramente politici o sociali, fra essi tutti quelli contro l'ordine pubblico previsti dagli articoli 246-255 del Codice penale, che sono spariti dalla competenza delle Assise, e che pure sono della identica indole di quelli che, per la loro natura, sono sottoposti al giudizio dei giurati.

Ora, si può essere amici o no della giuria, ma credo che, se si ritiene che i giurati siano utili per i reati aventi un determinato carattere, non si dovrebbe sottrarre loro una quantità di materie che sono perfettamente omogenee a quelle che già loro sono state affidate.

Bisognerebbe in questo avere un concetto più unitario di quel che non sia nel codice nuovo, come ora sarebbe formulato. Io non ho capito perchè, per esempio, i reati elettorali vanno alle Assise solo se gli imputati sono pubblici ufficiali, e non ci vanno se commessi da cittadini che non abbiano questa preziosa qualità. Perchè? La sa Dio la ragione di questa distinzione.

Forse si teme che alle Assise assolvano facilmente i reati elettorali (così severamente repressi in pratica dai magistrati togati!). È vero che molte volte le Assise assolvono i reati di corruzione. Sfido! si manda avanti ai giurati non il candidato

ricco che ha speso i quattrini, non il grande elettore, ma si mandano due o tre galoppini o elettori imbecilli o miserabili che hanno distribuito o preso le cinque lire. D'accordo: assolvono e fanno assai bene.

Questo dimostra appunto il valore in questo genere di reati della istituzione della giuria, perchè si ribella la sua coscienza a condannare delle povere vittime, quando si lasciano in libertà i più veri e maggiori colpevoli.

Bisognerebbe dunque adottare un criterio razionale per tutte queste materie, e avere più fiducia nella virtù rinnovatrice del giudice popolare, perchè gli stessi suoi errori hanno il loro significato ed il loro valore; quegli errori sono per lo più una denuncia, una protesta, e costituiscono la prova di qualche bisogno morale della nuova coscienza giuridica in formazione, di cui si dovrebbe tenere conto.

Io mi sono posto, per esempio, questo problema (penso naturalmente soprattutto a quei fatti per i quali anche a me potesse toccare una citazione in giudizio!): C'è la legge 19 luglio 1894, quella tale legge Crispi il cui secondo articolo prevede le istigazioni ai militari e via via, secondo la quale, per l'articolo 3, quello è reato politico e di competenza della Corte di assise. Non so se gli articoli 15 e 16 del progetto in esame conservino questa particolare competenza per questo genere di reati; e sarebbe utile poterlo sapere... per regolarci!

Ma Carlo Alberto era molto più liberale di voi indubbiamente.

Guardate quanta competenza di Assise è stata tolta, che era nell'editto Albertino per i reati di stampa, e che non viene restituita col nuovo codice di procedura penale.

Il quale apre poi l'adito a diverse incongruenze, che era forse il caso di togliere, e si guarda bene dal dirimere parecchie dubbiezze, che travagliano la giurisprudenza.

Conosco, per esempio, un magistrato, il quale, quando gli si presenta un reato che gli sembra suo dovere di gravemente punire, mentre prevede che, per le correnti dell'opinione pubblica o per ragioni di sentimento, potrebbe essere assolto, se la difesa affaccia l'ipotesi di un'infermità di mente, diventa cento volte più avvocato del difensore, ed, approfittando di un certo articolo che c'è nella legge vigente, manda l'imputato diritto al manicomio, dove non c'è limite di tempo per restare e dove un uomo ha diritto di essere tenuto per tutta la vita... Ma sfuggire al giudizio ed al carcere per

essere sequestrato *sine die* nella casa dei pazzi, non credo sia un destino che possa essere ambito!

Così l'assoluzione è scongiurata, e quella che dovrebbe essere una misura di difesa diventa un modo di assicurare molto bene e di prolungare indefinitamente la pena. (*Interruzioni — Commenti*).

Dove poi insorgo contro voi tutti ed anche contro l'onorevole Stoppato — il quale era venuto qui con una tinta di nerofumo spiccatissima e che, dopo questa sua relazione, sembra, nell'opinione di molti, essersi rifatto una così perfetta verginità liberale, che io mi aspetto nelle prossime elezioni di vederlo alleato coi radicali e coi socialisti — è dove voi consacrate, anche con una forma antipatica, perchè non aperta, i tribunali eccezionali...

STOPPATO, *relatore*. No, no, ne abbiamo anzi proposta l'abolizione...

TURATI. Ho letta la vostra relazione, e questa loda la Commissione senatoria, per non avere — voi dite — pregiudicata la questione; io invece vi biasimo tutti, appunto per non averla pregiudicata.

Il serpente è nascosto nell'aiuola fiorita di un capitoletto — l'ultimo del Codice — che, se non fossi quel mostro di diligenza che sono, non mi avrebbe davvero messo sull'avviso, non parendo verosimile che ci possa essere dentro una insidia così grossa.

La rubrica dice soltanto: *Titolo VI: Degli incidenti di esecuzione*. Che cosa possono mai essere gli incidenti di esecuzione?

Si tratta di vedere se, per un condannato, per esempio, fosse, nelle more del giudizio, per vari gradi, decorsa la prescrizione; se, concorrendo più condanne, sia il caso di conteggiare il cumulo delle pene; se per caso vi sia stata la remissione; se insorsero insomma incidenti di questo genere. Invece qui si trova, articolo 719, nientemeno che questa bazzecola: « Contro l'esecuzione di qualunque pena inflitta da giurisdizioni provvisorie, compete in ogni tempo al condannato il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione ».

BARZILAI. Perchè almeno ci sia il ricorso in Cassazione...

STOPPATO, *relatore*. Questo è il senso dell'articolo.

BARZILAI. Perchè almeno ci sia il ricorso alla Cassazione, quanto alla pena.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo, infatti, è il senso dell'articolo.

STOPPATO, *relatore*. E noi l'abbiamo raccolto con il nostro voto.

BARZILAI. Quando difendemmo voi, non potemmo giovarci del ricorso in Cassazione.

TURATI. Anche l'onorevole Marcora fu nostro difensore e non ottenne grandi risultati, con tutta la sua autorità e tutta la sua abilità.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Marcora vi fece tornare da Finalborgo, perchè eravate semplicemente un giudicabile.

TURATI. Veramente no; me non mi fece tornare. Non certo per sua colpa. Ma questo non ha alcuna importanza.

La mia osservazione era per dire che io non ci tengo affatto a questa facoltà di ricorrere alla Cassazione, perchè, in quei casi, non ha giovato mai a nessuno.

Ricordiamo il caso tipico, è tipicamente graziosissimo, della dottor Anna Kuliscioff, la quale, imputata davanti al tribunale di guerra del reato di eccitamento previsto dall'articolo 247, che ammette il massimo della pena di un anno, era stata condannata a due anni, semplicemente il doppio della massima pena. Si è fatto il ricorso; ma la Cassazione ha dichiarato che andava perfettamente bene. Del resto io, personalmente, nè per i miei amici, non rimpiango nulla e non mi dolgo di nulla. La mia questione è tutt'altra. Dico che è semplicemente enorme che, così, per via traversa, senza parere, voi consacriate, nelle pieghe di un innocuo articolo sugli incidenti esecutivi, nientemeno che la riabilitazione dei tribunali statari, il sovvertimento del patto nazionale, la violazione flagrante dell'articolo 71 dello Statuto che vieta i tribunali d'eccezione.

Anche l'articolo 71 è come la guardia nazionale, che è placidamente tramontata? Ma poi non li condannate voi stessi i tribunali d'eccezione, in questo progetto di legge? Avete un articolo primo, che dice che nessuno può essere condannato se non in forza di una sentenza, pronunciata nelle forme, stabilite dalla legge.

Avete un articolo 129, il quale parla delle nullità e ci dice che sono nulli gli atti nei quali siansi omesse o violate le forme prescritte a pena di nullità quando questa non sia stata sanata espressamente o tacitamente nei modi stabiliti dalla legge, e soggiunge che « s'intendono in ogni caso pre-

scritte a pena di nullità le disposizioni concernenti la costituzione del giudice ».

Avete infine l'articolo 578, il quale dichiara ben nettamente che di tutte le sentenze può essere domandata la cassazione per violazione della legge.

Per cui tutto quello, che di buono vi potrebbe essere, nella vostra intenzione, in questo articolo ultimo del progetto, era già nel progetto medesimo; viceversa c'è la subdola ammissione che è ammissibile la violazione dell'articolo 71 dello Statuto, e v'è la coperta legalizzazione dei tribunali eccezionali.

BARZILAI. È stata una proposta mia; e fatta a fin di bene. Ma naturalmente ora la ritiro.

TURATI. Ahimè, gli eccessi di zelo!

Vedi giudizio uman come spess'erra!

Vi fu Carlo Alberto, che era più repubblicano di Barzilai, evidentemente, perchè aveva dichiarato che non si possono ammettere mai Commissioni provvisorie, e nessuno mai, per nessun motivo, può essere distolto dai suoi giudici naturali. E poi sarebbe anche da domandarsi se, contro queste Commissioni provvisorie, lo scopo, che Barzilai si proponeva, sia raggiunto, perchè qui c'è il rimedio giuridico contro la esecuzione, anzi contro un ipotetico incidente di esecuzione, ma non contro il merito. Oserei dire che questo articolo diminuisce, cancella le garanzie, contenute in quell'articolo, che ammette la rivedibilità di tutte le sentenze sbagliate. (*Interruzione del deputato Barzilai*).

Dunque contro questo io protesto in nome del più ortodosso spirito monarchico, e prendo atto volentieri, come ne prenderanno atto gli stenografi, che l'amico Barzilai dichiara di avere senz'altro ritirato la proposta che diede luogo a questo articolo!

BARZILAI. Ripeto che l'avevo fatta a scopo di bene.

TURATI. Altre piccole minuzie sulla procedibilità. Mi indugerò su una sola.

L'articolo 6 ribadisce, col pieno assenso dell'onorevole Stoppato, la massima per cui, quando si tratta di un reato di supposizione o sostituzione di stato (sovente è una bella donna che, per farsi sposare o mantenere, finge di avere avuto un figliuolo, poniamo, da un ricco deputato, o da un più ricco senatore, persone che hanno interesse a non avere scandali), non si può procedere penalmente se prima non sia risolta la questione civile.

In pratica abbiamo visto — e tutti ricorderanno certi casi molto gustosi — che questo significa non risolvere mai la questione penale, appunto perchè si casca in un circolo vizioso, stantechè, per risolvere la questione civile, bisognerebbe viceversa avere risolto la questione penale. E d'altra parte non si capisce perchè, mentre il giudice penale è abilitato a risolvere incidentalmente tante altre questioni civili — s'intende agli effetti penali — in omaggio al concetto che la giustizia penale ha diritto di prelazione su ogni altro interesse privato — soltanto in queste materie debba essere paralizzato da una specie di pregiudiziale insuperabile.

È vero che l'azione civile (soggiunge il capoverso) può essere promossa dal Pubblico Ministero; ma in che modo poi la possa egli promuovere, con quali atti, con quali strumenti, se le parti si rifiutano, perchè una almeno delle parti, che temerà di essere condannata, non si presterà certo a fornire le armi contro se stessa, come possa farlo, io non lo so.

Qui ci contentiamo, come sempre, di formule astratte. È come all'articolo 193, che vi segnalai di passaggio perchè è da queste piccole cose che dipende, molto spesso, che la giustizia cammini.

L'articolo 193, che cosa dice? Dice una cosa ben curiosa. Dice che il procuratore del Re deve informare il procuratore generale di tutte le denunce, rapporti e querele che gli pervengono e dei provvedimenti dati. Aggiunge che, se il procuratore generale ritiene che deve darsi corso all'azione penale, fa alla sezione d'accusa le istanze opportune.

O io non capisco l'italiano, o questo vuol dire che, se il procuratore generale, che non può mica veder tutto, che non può occuparsi di tutte le minuzie, che ha il tempo limitato, e poi può essere magari un poltrone, sia detto senza fare ingiuria a persone singole, se dunque lascia correre, o tiene la denuncia sul suo tavolino, niente più va avanti. È l'ostruzione organizzata, l'inerzia o, nei congrui casi, l'ingiustizia meditata, che nella supposta o indolenza o distrazione del procuratore generale trova il suo alibi.

Perchè, sia pure l'omissione maliziosamente voluta e concertata, il procuratore del Re avrà sempre, con questo articolo, la sua scusa sicura: « si è mandato al procuratore generale e niente è tornato indietro! » (*Interruzioni*).

Mi si osserva che ci sono le parti. Verissimo! Ci sono le parti. Ma tutti sanno che cosa vuol dire essere parte, quando non si ha per sè l'autorità del magistrato, o si deve lottare coll'inerzia, magari calcolata, del procuratore generale.

Ed eccomi all'argomento, secondo me, il più importante, che ho lasciato quindi tra gli ultimi, e che quasi per mandato devo toccare: quello della contumacia. Questo è proprio un argomento di carattere economico e sociale, e così contenterò l'amico onorevole Cabrini, il quale testè mi diceva: non si è ancora fatto da questi banchi il discorso socialista, il discorso che dovremmo fare noi.

Non pretendo di farlo oggi il discorso socialista; perchè dovrei troppo esorbitare dai limiti dell'ordine del giorno che ho formulato, dai limiti del regolamento, e, dacchè il voto di chiusura mi ha ghigliottinato fuori della discussione generale, il presidente a ragione mi richiamerebbe all'ordine. Ma, certo, questo è un argomento che riguarda specialmente le classi povere.

Io ho ancora oggi dei ricordi molto vivi di quando esercitavo la professione, e precisamente soprattutto su questo tema, al quale anche mi richiama un importante studio dell'avvocato Rodolfo Maroni di Milano, studio che molti anche dei colleghi hanno letto.

Ogni anno noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che emigrano; noi siamo eminentemente un paese d'emigrazione: cinque milioni di cittadini all'estero, 6 o 700 mila che vanno e vengono. Per questo, da noi la contumacia assume un'importanza enorme; sempre, beninteso, per la povera gente, perchè, se per caso (è molto più facile che un cammello passi per la cruna d'un ago) una persona abbiente si trova citato in giudizio penale, è ben difficile che si proceda a sua insaputa o ch'egli non arrivi in tempo, se vuole, a ottenere dei rinvii e a organizzare la difesa.

Ond'è che questi processi, che si fanno contro persone che non compaiono, sono evidentemente il retaggio della povera gente, che va per lavoro di qua e di là, e spesso varca l'Oceano. E sono, avverte l'avvocato Maroni, ogni anno centinaia e centinaia di questi casi.

Orbene, da cinquant'anni, onorevoli colleghi, si giuoca nei tribunali questa vera commedia! Accade che qualcuno torna dall'estero, e viene arrestato senza che sappia

assolutamente niente della condanna che gli è piombata sul capo.

Naturalmente, egli dice: « Ma come! io mi trovo condannato senza saperlo! Potevate usarmi la gentilezza di farmelo almeno sapere! »

Ma, non c'è che fare: la sentenza è pronunciata; mancò la dichiarazione d'appello, non si presentarono motivi di appello, e quindi la condanna in contumacia passò in giudicato. E allora, a seconda dell'umore dei giudici e del pubblico ministero, in una forma o faceta o malinconica, si dice a questo povero disgraziato: Potrebbe anche darsi che foste innocente, o che non si trattasse di voi; ma la condanna è condanna e neppure il Papa ve la leva.

A me è capitato di difendere, o meglio di non poter difendere, in queste condizioni, persone che erano state condannate unicamente per omonimia.

Vi sono dei paesi, voi lo sapete, onorevoli colleghi, specialmente forse in Lombardia, nelle nostre valli, in cui le famiglie, per distinguersi fra loro, portano tutte il medesimo cognome. In un paese, per esempio, sono tutti Bernasconi, in un altro sono tutti Bianchi; e conseguentemente, specialmente pei reati così detti di folla, quando si fanno le grandi retate, si fanno molte volte dei processi a carico di chi non ha niente a che fare con colui ha commesso il reato. Naturalmente, ciò avviene perchè non è presente il supposto reo, altrimenti l'equivoco si sarebbe presto dissipato.

In una certa epoca, dunque, si processano tutti questi assenti, o latitanti, come si chiamano, che vengono puniti in modo feroce; più tardi si trova che non erano essi i colpevoli, ma che si trattava di omonimie, che magari i condannati non si trovavano, all'epoca del reato, neanche sul luogo.

Nonostante questo, è ben difficile di poter avere un rimedio nella forma ordinaria dell'appello: bisogna ricorrere alla grazia e dire al Re: « Maestà, abbiate buon cuore; siccome non sono stato io, ma un altro, vedete di graziarmi della condanna ricevuta ». Oppure bisogna provocare un'inchiesta per appurare l'equivoco. In ogni caso, si tratta di cosa ben difficile a ottenere, e siccome intanto il supposto reo è stato arrestato, prima che il ricorso di grazia faccia la sua strada o venga esaurita l'inchiesta, nella maggior parte dei casi il povero condannato avrà già espiata la pena.

Notate — e anche qui è l'avvocato Ma-

roni che mi fa da suggeritore —: coloro, che ritornano essendo a loro insaputa stati condannati, sono quasi sempre gli innocenti, o, comunque, i più onesti. I veri delinquenti sanno di avere la camicia sporca e si guardano bene dal ritornare!

Ora, se non era questa l'occasione per riparare a questo guaio, quale occasione migliore volete trovare? Ripeto, sono cinquant'anni che questi fatti si riproducono nei nostri tribunali, e io credo — sebbene il tempo mi sia mancato per una ricerca statistica — che ve ne siano migliaia all'anno di cosiffatte sentenze contumaciali. E poi, tutti sanno la ferocia, la severità di queste sentenze; perchè l'assenza dell'imputato è lo stimolo, la condizione sufficiente per cui tutte le vendette, tutti gli odii, tutte le animosità riescono ad avere franchigia assoluta.

Io, ripeto, non ho qui le cifre precise; ma mi pare che alle Assise, per esempio, dove la purgazione della contumacia, almeno nei casi gravi, è di regola ammessa, circa il 45 per cento dei condannati in contumacia, che si presentano, vedono le loro sentenze riformate o vengono assolti, il che fa pensare che probabilmente il 45 per cento, anche dei condannati in contumacia dai tribunali, va in carcere, mentre non vi sarebbe andata, o vi sarebbe andata in limiti e per ragioni ben diverse e minori.

Ora a questo voi non provvedete assolutamente...

STOPPATO, *relatore*. Si ammette la difesa e si ammettono i testimoni a difesa: che cosa vuole di più?

TURATI. Sta bene; ma non c'è l'imputato...

STOPPATO, *relatore*. Orbene, ci pensi lui ad andarci!...

TURATI. No, onorevole Stoppato. Ormai noi, che qui discutiamo, siamo tutti gente sacra ed intangibile, almeno credo e mi auguro; ma io faccio il caso della povera gente!

Ma le pare sul serio, onorevole Stoppato, che sia la stessa cosa che il processo si svolga senza l'imputato, sia pure col patrocinio di un Tizio incaricato dal Tribunale di rappresentare la commedia della difesa, e che non vi ha alcun interesse, perchè dall'America non gli arrivano nè i dollari, nè le *pesetas*; oppure che invece vi sia la presenza dello stesso imputato, il quale può, lui, suscitare tutta la difesa, dare le prove della propria innocenza, ribattere l'accusa, e così via? Ma poi v'è da osservare un'altra cosa.

Fortunatamente, in questi processi, che

si svolgono senza che l'imputato ne sappia nulla, e senza che egli trovi poi il modo di appellare, avveniva spesso, per la inerzia degli ufficiali giudiziari o anche a causa delle complicate forme della notifica agli irreperibili, che si trovava un errore di notificazione nella citazione o nella sentenza, e allora i giudici (poichè bisogna dire, per la verità, che i magistrati coscienziosi hanno una riluttanza vivissima contro la ferocia di ribadire la condanna a questi possibili innocenti) si appigliavano alla minima nullità, che potessero scovare, per rinnovare il processo; ma vi erano dei casi in cui dovevano ammettere che purtroppo la notifica era regolare, perchè, ad esempio, l'affissione alla porta della casa, in un paesello di montagna, della citazione di un Tizio che è a Chicago o a New York, oppure la consegna al sindaco, che se n'era curato come della neve dell'inverno scorso, erano state eseguite; e così l'imputato era ben condannato; non vi era più via di scampo.

Ora, nella materia delle notificazioni si è molto modificato, è vero, ma si è anche stabilita una quantità di prescrizioni, le quali assicurano che la notifica sarà quasi sempre regolare; e con ciò si è chiusa l'unica via, che permetteva talvolta di rifare questi processi.

È vero che chi è all'estero può ora appellare, se non erro, dalla sentenza contumaciale, davanti al console; ma si è dimenticato di stabilire per questo un termine speciale, e si è lasciato il termine ordinario di tre giorni dopo la notifica della sentenza, la quale avviene in Italia; così che, nella maggior parte dei casi, se l'imputato per esempio è in America, sarà ben difficile che qualcuno si addossi la spesa di un telegramma che riassume la sentenza, in modo che il condannato possa averne conoscenza entro i tre giorni fatali.

Sono dunque tutte anticaglie, squalificate dalla esperienza e che bisogna abolire; occorre stabilire il principio che chiunque, condannato in contumacia, si presenti in giudizio; ha diritto che il suo processo venga rifatto.

Ed è una pura lustra il concedere questo diritto, purchè dal condannato venga data la prova di non aver potuto appellare, per forza maggiore, poichè questa prova negativa è ben difficile il darla, se non addirittura impossibile: nella maggior parte dei casi il condannato potrà soltanto dire che non ha potuto nè comparire, nè appellare, perchè la domestica o la moglie o magari

la vicina o la suocera non gli hanno comunicato in tempo la citazione o la sentenza; ossia dirà soltanto di non aver potuto comparire ed appellare, e basta.

Sia dunque ammessa la purgazione della contumacia in ogni caso per tutti, tanto più poi che così è per i militari.

L'articolo 517 del codice penale militare stabilisce intatti che si possa sempre purgare la contumacia. Perchè dunque chi non è militare non deve avere questo diritto?

CIMORELLI. Per le condanne delle Corti di assise è consentito.

TURATI. Non sempre, onorevole Cimorelli, ma solo quando la condanna non è inferiore ai cinque anni di reclusione. Si può dunque esser condannati a quattro anni e 364 giorni, e bisogna scontare la pena; non v'è rimedio. Ma poi v'è anche il lato morale della questione: io posso esser condannato anche a due lire di ammenda, per una imputazione turpe che mi disonora, e quindi aver tutto l'interesse a che il processo sia rifatto, più che se fossi stato condannato a 12 anni per un supposto reato politico.

Una riforma nei riguardi della contumacia è dunque necessaria. Ed anche per un'altra ragione; una ragione che gli abbienti, i borghesi, non immaginano quasi neppure e, in ogni caso, non sentono, perchè non li riguarda; ma che per i poveri ha una importanza decisiva.

E questo, lo ripeto, dovrebbe essere il codice della difesa dei poveri, naturali candidati a tutti i processi penali.

Tra le cause per cui alle volte un Tizio è condannato in contumacia, vi è quella che costui, pur sapendo che dovrà farsi il processo, se si trova, ad esempio, in Svizzera o in Germania, non si presenta perchè non ha i denari per il viaggio.

È questo un caso della forza maggiore da voi contemplata? Se il non aver soldi in tasca costituisce un caso di forza maggiore, non so più quando si potranno applicare le leggi alla povera gente!

Stabiliamo adunque il principio, che già vi è nel Codice penale militare, che chiunque si presenti in giudizio abbia diritto di far valere le proprie difese. Tanto più che su questa linea si è messo il nuovo Codice, allargando i casi di revisione.

Secondo me si è stati troppo turchii, all'articolo 615, nel segnare i limiti della possibilità della revisione, perchè, quando dite, per esempio, che si può domandarla soltanto in caso di condanne irrevocabili per reato

di falso o di corruzione di giudice, che abbia determinato la sentenza di cui si vorrebbe invocare la revisione, non comprendete tanti casi di non luogo a procedere in materia di imputazioni di falso o di corruzione, che tuttavia lasciano integra la ragione della revisione medesima.

Se lei, onorevole Stoppato, fosse condannato per effetto di un falso o di una corruzione commessa da altri in odio a lei...

STOPPATO, *relatore*. Speriamo di no! (*ilarità*).

TURATI. Io faccio delle ipotesi astratte. Supponiamo che poi si dichiari non luogo per la morte dell'imputato di corruzione o di falso. Qui naturalmente il morto non è lei! (*Si ride*). Allora non vi è la possibilità della revisione del processo a vantaggio di colui che è stato condannato per il falso o per la corruzione commessi dal defunto.

Anche per il caso della provata insussistenza del fatto, siete stati eccessivamente timidi o inesatti nella forma, perchè può darsi benissimo che in sé il fatto sia sussistente, ma si possa dimostrare che quel fatto non fu il fatto del condannato.

E, giacchè toccavate la materia del risarcimento, permettetemi di dirvi che potevate essere più audaci ed ammettere, nell'articolo 671, che il risarcimento della vittima dovrebbe andare avanti alle spese dell'Erario e alle vostre parcelle di difensori.

Proponete di modificare l'articolo 1969 del Codice civile su questa materia; ma fate sempre salvi i sacri diritti delle parcelle degli avvocati e dell'erario, prima del risarcimento del danno alla vittima o alla famiglia della vittima.

Mi pare che si potrebbe utilmente capovolgere.

STOPPATO, *relatore*. Questo lo dico anch'io.

TURATI. E allora ben felice di essere d'accordo! Ma vorrei che fossimo ugualmente d'accordo su tutta la materia dell'indennità alle vittime, anche sull'indennità per gli errori giudiziari. La questione, credo, fu già toccata: giova però che s'insista su questo tema.

Finora si era detto che il giudice può fare tutto quello che vuole e non risponde di nulla: gli è perfettamente lecito di essere disonesto, di essere un somaro. Oggi questo si modifica. Oggi, la responsabilità che spetta al padrone pel fatto del suo commesso, e persino per il morso fatto dal suo cane, vi decidete a sancire che debba spettare anche allo Stato, quando i suoi

magistrati mordano irregolarmente. (*Si ride*).

E allora perchè nell'articolo 625 limitate la responsabilità alle condanne che hanno superato i tre anni, al caso che l'erroneamente condannato sia un bisognoso, ed escludete la indennità a chi abbia sofferto altre condanne, come se fosse meno ingiustamente danneggiato chi abbia già espiato... forse un altro errore giudiziario?

Si esclude anche il caso che il dolo o la colpa dell'imputato abbia dato causa all'errore del giudice.

Che cosa sarà questo dolo, questa colpa? Forse quando il difensore abbia difeso male la causa? La questione sarà molto difficile e la condizione, se si debba intendere con criteri fiscali, temo manderà a spasso la maggior parte degli erroneamente condannati.

Noi domandiamo poi che l'indennità ci sia anche per gli arresti arbitrari. Noi domandiamo a lei, onorevole Finocchiaro-Aprile, e al suo collega del tesoro, che ai nostri amici Di Biasio, Boscolo, Zavattoni ecc., sia data l'indennità.

Perchè non ci deve essere, se c'è per i condannati? Evidentemente non c'è nessuna logica!

E giacchè avete provveduto o volete provvedere alle garanzie della difesa ed avete migliorato, lo riconosco, la materia della estradizione, pigliate nota anche di questo desiderio: tutta la materia della difesa, nel caso di estradizione, dovrebbe essere regolata.

In che forma, in che modo sarà fatta? E, innanzi tutto, si concederà all'estradando una difesa pur che sia? Gli articoli 700 e seguenti non fiatano. Neanche è detto, e dovrebbe dirsi nell'articolo 705, che non è ammesso il diritto dello Stato estero di rinnovare le domande di estradizione state respinte perchè non tempestivamente documentate.

Rimarrebbe l'ultimo inciso del mio ordine del giorno, argomento a me particolarmente caro per ricordi personali: quello della riforma carceraria.

Ma non mi sento, a quest'ora, di sacrificare ancora la Camera con una discussione lunga su questo tema che meriterebbe certo di essere approfondito.

Una volta io avevo questa idealità, forse un po' metafisica, che le carceri dovessero passare dalla dipendenza del Ministero dell'Interno a quella del Ministero di grazia e giustizia; poi mi sono venuto riedendo circa la convenienza di tale trapasso, e mi sono domandato se ne varrebbe la pena.

Altra volta ho fatto una proposta più radicale, ma la Camera non l'ha mai presa in considerazione: che non potesse venir eletto ministro dell'Interno chi non avesse fatto parecchi anni di reclusione (*Si ride*). Si potrebbe forse, a questo solo patto, ottenere qualche miglioramento nel regime carcerario.

Io credo che di queste riforme dovrebbe soprattutto occuparsi il Codice di procedura penale. Una volta c'era un capitolo, che ora mi pare non vi sia più, sulla visita dei difensori ai carcerati; ma nulla si prescrive per quanto riguarda i sistemi umani o disumani verso i carcerati, nulla per sottrarre i minorenni e i non corrotti dalle male influenze, dalla promiscuità; nulla per tutto ciò che riguarda la redenzione del colpevole.

Di tutto questo il progetto del codice non si occupa, ed è ciò di cui più dovrebbe occuparsi, poichè difesa della società vuol dire fare in modo che di delinquenti ve ne sia il meno possibile, che nessuno sia a torto condannato, che la condanna serva a qualche cosa o almeno non aumenti il numero dei predisposti, dei candidati alla delinquenza.

Il progresso dell'aumento dei reati, dell'aumento delle recidive, del moltiplicarsi della delinquenza minorile è preoccupante, e questi problemi meriterebbero di essere qui trattati, ma l'argomento è troppo vasto per essere discorso a quest'ora.

Finisco raccomandando queste poche note e rilievi all'attenzione, anche più che dei colleghi, della futura Commissione di coordinamento. Mi conforta a sperare il fatto che questa, come notai da principio, è ben lunge dall'essere tutta farina del mio sacco. Oltre i miei ricordi personali di avvocato e di imputato, fornirono materia alla mia modesta parola le suggestioni dell'amico onorevole Majno, di cui son noti la grande competenza, il senso pratico squisito, e il grandissimo cuore. Se non lo citai ad ogni piè sospinto, fu perchè, delle-possibili castronerie ch'io avessi aggiunto di mio, era giusto conservarsi a me stesso, che non ho prestigio professionale da tutelare, la intera proprietà letteraria. (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Carcano e Cao-Pinna a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CARCANO. A nome della Giunta generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Sistemazione dei locali della Regia Scuola normale di San Pietro al Natisone (1154).

CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome dell'onorevole Cottafavi, le relazioni sui disegni di legge seguenti:

Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane (1158);

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea (1159);

e a nome dell'onorevole Aprile le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei Comuni compresi negli elenchi dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (806);

Conversione in legge del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (807);

Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 delle provincie di Messina e di Reggio Calabria (1032);

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Continuando nello svolgimento degli ordini del giorno, viene quello dell'onorevole Cannavina: « La Camera fa voti perchè sia garantito il pieno e libero esercizio dell'azione civile in sede penale nei limiti della sua finalità ».

Chiedo se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato l'onorevole Cannavina ha facoltà di svolgerlo.

CANNAVINA. Se la Camera avrà la bontà di ascoltarmi vedrà che io il quale per l'ordinario, sono breve e parlo assai di rado resisterò alla tentazione di fare un lungo discorso anche su materia, della quale posso intendermi per pratica quotidiana, nonostante siano venuti autorevoli esempi di discorsi ampi riflettenti tutto il Codice di procedura penale, proprio in sede di ordini del giorno. E resisto alla tentazione per ragioni, dal momento che discutiamo un Codice di procedura, di rito e di merito.

Di rito perchè non è possibile, in sede di svolgimento di ordini del giorno, trattare tutta la materia di cui è oggetto il Codice di procedura penale: sarebbe come riaprire la discussione generale. Importa invece limitare le proprie osservazioni a punti speciali, sui quali si vuole richiamare l'attenzione della Camera, del ministro e della Commissione.

Per ragioni di merito, perchè se oramai la Camera ha chiuso la discussione generale ciò vuol dire che, nei suoi capisaldi, il Codice di procedura penale può ritenersi già fatto e che i suoi istituti, nelle linee fondamentali e generali siano già configurati donde, in questo momento, non è possibile se non qualche suggerimento, che valga a completare gli istituti medesimi, ed armonizzarli e modificarli, in qualche punto secondario, fermi restandone il profilo e i capisaldi.

Io quindi mi fermerò unicamente ad esaminare un punto, e precisamente quello dei criteri, secondo i quali occorre disciplinare l'azione civile nel processo penale, perchè essa abbia piena tutela, ma non esorbiti dalla sua finalità riconosciuta anche con la proposta del nuovo codice.

Fu già notato, attraverso questa discussione, come l'attuale progetto abbia ampliato le facoltà concesse alla parte lesa e le abbia dato sufficienti garanzie. Fu anzi rilevato che finalmente alla parte lesa, finora trascurata, si era riconosciuto la figura di parte importante del dibattimento penale. Qualcuno degli oratori mi pare anzi accennasse perfino al concetto, che si dovessero garantire quasi nello stesso modo la parte lesa, costituitasi parte civile, e l'accusato.

Ora contro tale affermazione io mi permetterò di presentare talune considerazioni, non per desiderio di fare una discussione dottrina, ma unicamente perchè a seguire un tal concetto, cioè di ugual trattamento

alla parte lesa e all'accusato, si dovrebbero cancellare talune disposizioni dell'attuale progetto, che, invece, io approvo pienamente.

Non mi pare infatti che si possano guardare nello stesso modo la parte lesa e l'accusato, per fare ad entrambi quasi condizioni uguali in giudizio per la ragione che è diversa la natura dei diritti da tutelare.

Per l'accusato, per il prevenuto che aspetta il giudizio, è possibile, anzi è sicura la *restitutio*, direi, *in integrum*. Con la solennizzazione del giudizio è possibile ridare al prevenuto la libertà personale, immediatamente, se innocente, dopo la espiazione della pena, se ritenuto colpevole; ma cotale *restitutio in integrum* non è umanamente possibile nei riguardi della parte lesa, alle quale la giustizia umana, a titolo di riparazione non può dare che un indennizzo pecuniario: i diritti della parte lesa sono reintegrati, dirò, per equipollenti. Si concede denaro, si valuta in moneta il danno prodotto col reato alla parte lesa.

Dunque l'intima essenza dei diritti da tutelare, i diritti dell'accusato, e quelli della parte lesa, è tale che impone per necessità di cose di considerare con preferenza, nel caso di conflitto, i diritti dell'accusato, appunto perchè in pro dell'accusato è possibile la *restitutio in integrum*, col restituirgli cioè la libertà, il maggiore dei beni che egli abbia, mentre nei riguardi della parte lesa, non è possibile dare se non l'indennizzo del danno, il che non vale a reintegrarla nei suoi diritti, come se il reato non si fosse verificato.

Di qui appunto deriva che, secondo il sistema del progetto, in conformità della legislazione vigente, la parte lesa ha bensì il diritto di intervenire nel processo penale, costituendosi parte civile, ma può bene sperimentare le proprie ragioni in separata sede civile.

Pertanto, considerata la parte lesa, che qual parte civile interviene nel giudizio penale, cioè, come parte che mira ad ottenere in moneta l'indennizzo del danno arrecato dal reato, vediamo se siano da accordarle guarentigie maggiori di quelle che le dà il progetto.

E fu già notato non essere ragionevole limitare l'esercizio diretto dell'azione penale alla parte lesa, nei soli casi in cui si tratti di ingiurie e di diffamazioni, secondo che è prescritto nell'articolo 4 del progetto, se non erro.

Ciò venne anche autorevolmente osservato dall'illustre relatore; epperò credo non

possano nascere obiezioni al voto espresso di concedere la facoltà alla parte lesa di usare la citazione diretta, non solo nei reati di ingiurie e di diffamazione come il progetto prescrive, ma in generale in tutti i reati di azione privata, il che è conforme al codice attualmente in vigore. Non saprei comprendere, come non ho compreso, il perchè della limitazione, che si trova fermata coll'odierno progetto.

A proposito pertanto dell'articolo 4, con cui all'elettore, con nuova disposizione, si concede la facoltà di promuovere direttamente l'azione penale pei delitti contro le libertà politiche previsti dall'articolo 139 del codice penale, si potrebbe chiarire e completare la disposizione dell'articolo 112 della legge elettorale politica, disposizione che, come la Camera ricorderà, diè luogo ad ampia, ma, diciamo pure, confusoria discussione in una delle recenti sedute, per cui la dizione restò immutata nella nuova legge elettorale per tema di far peggio.

Ricorderà infatti la Camera che proprio l'onorevole Stoppato osservò, allora, come, quali che siano state le intenzioni dei legislatori del tempo, in sostanza, col concedere all'elettore di promuovere l'azione penale, non gli si era se non riconosciuto (riconoscimento superfluo) il diritto di far denunzia del reato, non essendo concesso pel codice di procedura penale vigente l'uso della citazione diretta se non solamente per reati di azione privata. Ed un emendamento giustissimo dell'onorevole Fulci, opportunamente allora proposto, inteso a concedere l'uso della citazione diretta nei casi del detto articolo, nella confusione del momento non venne neppure in discussione.

Cosicchè in sostanza l'articolo 112 della legge elettorale, allo stato attuale, non autorizza l'elettore a promuovere direttamente l'azione penale, e solo gli concede il diritto di costituirsi parte civile nei reati elettorali, comunque egli non sia il danneggiato immediato e diretto del reato.

Sarebbe quindi opportuno chiarire oggi che, come pei delitti previsti dall'articolo 139 del codice penale, così pei reati ipotizzati dall'articolo 112 della legge elettorale politica è concesso all'elettore l'uso della citazione diretta, il che mi pare non contraddica nemmeno ai voti testè formulati dall'onorevole Bertolini.

In sostanza con l'articolo 4 dell'odierno progetto di Codice di procedura penale si concede l'azione popolare pei reati contro le libertà politiche, previste dall'articolo 139

del Codice penale; concediamola allora nettamente anche pei reati previsti dallo articolo 112 della legge elettorale politica, il che per quanto ho testè detto è in fondo a chiarimento della cennata legge.

E ritornando alle disposizioni che, secondo me, potrebbero dettarsi a maggiore garanzia della parte lesa, e più specialmente fermandomi su talune innovazioni di cui io non ho saputo rendermi conto, osserverò che, secondo il vigente Codice di procedura penale, la parte lesa può benissimo riservarsi di sperimentare l'azione civile in propria sede civile, sia in caso di remissione, sia in caso di revoca di costituzione di parte civile, sol che nel ritrarsi dal giudizio penale faccia riserva dei danni.

Ora tale condizione di cose, mi pare sia innovata, e vulnerata, col nuovo disegno di codice di procedura penale, inquantochè mi pare, che mentre con l'articolo 11, se non erro, la remissione non pregiudica l'esercizio dell'azione civile in propria sede civile, quando ne sia fatta riserva nell'atto della remissione, una tale riserva invece non sia possibile nel caso di revoca della costituzione di parte civile prima che la sentenza diventi irrevocabile: l'articolo 71 del progetto, infatti, non parla della riserva dell'azione civile, il che vorrebbe dire ch'essa non sia consentita.

Ora io non so perchè, mentre oggi la parte lesa può revocare la sua costituzione di parte civile e può recedere dalla querela conservando intatto, nell'uno e nell'altro caso, il proprio diritto al danno per sperimentarlo in sede propria civile, purchè ne faccia espressa riserva, col nuovo codice invece, possa efficacemente fare questa riserva nel caso di remissione, e non già nel caso di recesso dalla costituzione di parte civile.

Forse valgo a comprendere codesta novità nel caso di revoca di costituzione di parte civile per reati di azione privata, inquantochè si può pensare che, nei reati di azione privata, il recedere dalla costituzione di parte civile implichi rinuncia ai danni; ma non valgo a comprendere tutto ciò nei reati di azione pubblica, quando, pur recedendo la parte lesa dalla costituzione di parte civile, l'azione penale prosegue il suo corso ad opera del pubblico ministero. Perchè dunque non può la parte lesa, costituitasi parte civile per lo meno nei reati di azione pubblica, pur revocando la costituzione di parte civile, serbare integra la

sua azione pei danni in sede propria civile, purchè ne faccia espressa riserva?

Attenderò i chiarimenti e la risposta dall'onorevole Stoppato: io, lo ripeto, da mia parte non ho saputo rendermi conto della innovazione cui pare accenni il disegno di legge che stiamo discutendo, e fo voto perchè siano ripristinate le disposizioni del vigente Codice di procedura penale, secondo cui la parte lesa, sia che faccia remissione, sia che revochi la costituzione di parte civile, possa serbar sempre impregiudicato il proprio diritto ai danni in sede civile, purchè ne faccia riserva.

Ed a tutela degli interessi della parte lesa, io credo sia necessario che la sentenza, nella parte dispositiva, in caso di assoluzione, dica espressamente il motivo giacchè, se l'assoluzione, pronunciata in giudizio penale, ha i suoi riflessi sull'azione civile, secondo che è detto nell'articolo 13 del disegno in esame, è indispensabile si sappia, per l'eventuale esperimento dell'azione civile, quale è la formula dell'assoluzione e i motivi che la determinarono.

Comprendo che una sentenza assolutoria ha i suoi considerando; ma temo assai che attraverso i molti considerando d'una sentenza, i quali sono complessi e talvolta perplessi, per imprecisa redazione si possano ingenerare dubbi e grosse questioni sulla esperibilità dell'azione civile.

Sicchè il voto già formulato ed al quale mi associo, che nelle sentenze assolutorie sia nel dispositivo espresso il motivo dell'assoluzione, si risolve in garanzia degli interessi della parte lesa, nel senso che essa saprà senza possibilità di dubbio se le compete o meno il diritto di sperimentare le proprie ragioni in sede civile, dopo l'assoluzione avvenuta in sede penale.

Devo poi richiamare l'attenzione sopra una manchevolezza d'ordine procedurale. La parte lesa può promuovere direttamente l'azione penale, mercè la citazione diretta e la costituzione di parte civile; però, le norme processuali proposte per la citazione diretta, riguardano quasi esclusivamente l'uso di questa su richiesta del pubblico ministero, mentre nessuna norma speciale è dettata per la citazione diretta quando vien richiesta dalla parte.

Non dico già che talune di quelle disposizioni non possano applicarsi anche alla citazione diretta della parte, ma molte altre invece sono inapplicabili, e parecchie ancora occorrerebbe dettarne per rendere più effi-

eace e pratica la citazione diretta usata dalla parte. Parmi più preciso ed esatto a tal riguardo il vigente Codice di procedura penale.

E, poichè mi trovo a parlare dell'azione penale sperimentata direttamente dalla parte, mercè citazione diretta, credo opportuno fare ancora la seguente osservazione pratica. Una delle ragioni per cui tale mezzo di promuovere l'azione penale è raramente sperimentato, sta proprio in ciò, cui si riferisce in questo momento con un eloquente segno delle dita il mio carissimo amico e maestro, l'onorevole Pansini: è la questione del danaro. Quando, nel promuovere l'azione penale per citazione diretta della parte, si fa l'obbligo a questa di anticipare tutte le spese per carta bollata, intime, ecc.; si finisce con l'ostacolare l'uso della citazione diretta, perchè la parte non vuole, e tante volte non può, sostenere le spese gravi del giudizio. Gli è perciò che la parte lesa preferisce denunciare solamente il reato all'autorità giudiziaria anche per reati di azione privata, nè, credetelo pure, s'indurrà a regolarsi diversamente l'elettore cui si è concessa l'azione popolare nei delitti contro le libertà politiche. Se si vuole rendere pratico ed efficace l'uso della citazione diretta ad istanza della parte, bisogna liberare cotale procedimento dalle fiscalità; allora sì che l'uso della citazione diretta ad istanza di parte entrerà per davvero nella pratica giudiziaria.

Come vedete, onorevoli colleghi, io ho finora accennato a talune disposizioni del disegno di legge che possono essere migliorate allo scopo di garantire maggiormente la parte lesa e la parte civile, e convengo che all'uopo potranno dettarsi anche altre disposizioni.

Consentitemi però che io ora vi faccia cenno dei limiti entro cui a me pare per logica giuridica, debba restringersi l'azione della parte civile nei dibattimenti penali.

Non è da dimenticare, infatti, che la parte lesa, la quale si costituisce parte civile nei giudizi penali, usa di una facoltà, ben potendo benissimo sperimentare le proprie ragioni in sede civile, la quale sarebbe, in fondo la sede più propria, come talune legislazioni prescrivono, e tutti ciò sanno.

Nè bisogna dimenticare che la parte civile, anche secondo il nuovo codice in tanto ha il diritto d'intervenire nel giudizio penale in quanto vuole in sede penale la liquidazione, il risarcimento pecuniario del danno. Allora voi intendete come sia giusto che

le questioni sull'ammissibilità del suo intervento inteso ad un fine pecuniario non debbano ritardare la decisione sulla sorte dell'imputato. Esprimo perciò anche io il voto che le decisioni sull'ammissione o meno della parte civile in giudizio penale non siano soggette a gravame. (*Interruzione*).

E proseguo. È stato manifestato il desiderio che venga cancellata dal codice la disposizione per cui la parte lesa, se vuol costituirsi parte civile, debba farne dichiarazione in cancelleria tre giorni liberi prima del dibattimento ed è stato ritenuto preferibile il codice di procedura vigente che dà facoltà di costituirsi parte civile anche in udienza. E ci fu un oratore, l'onorevole Magliano, il quale formulò il voto che l'ammissione di parte civile fosse consentita perfino, la prima volta, nel giudizio di appello.

Ora io osservo, che se la costituzione di parte civile è concepita come una facoltà della parte lesa, è giusto che l'imputato sappia in tempo, dell'uso che di tale facoltà voglia fare la parte lesa, perchè egli possa, in tempo, anche di fronte alla parte lesa divenuta parte civile ammannire i mezzi di sua difesa.

L'imputato, dal momento che si concepisce come una facoltà la costituzione di parte civile, non deve prevedere normalmente, se non che egli si troverà di fronte quale avversari solamente il pubblico ministero e la parte lesa, come tale, e però se al pubblico ministero si associerà la parte lesa come parte civile per l'accertamento e liquidazione del danno in sede penale, dovrà l'imputato, a tutela della sua difesa, essere di ciò in tempo utile avvertito.

Quindi per la completa garanzia dell'accusato, io credo importi si prescriva che anche la notifica segua tre giorni prima del dibattimento, il che non leggesi nell'articolo 70 del progetto.

E non avrei certo insistito su ciò, se non avessi udito voci autorevoli in senso contrario.

Ma (ed è questo il punto che non parmi trattato da precedenti oratori, punto che ha pur tanta importanza nella pratica) quale è l'azione che la parte lesa costituitasi parte civile ha il diritto di svolgere in dibattimento? La risposta è agevole sol che si consideri la finalità della parte civile secondo la concezione giuridica di essa: anche sul progetto in disamina la parte civile ha per scopo l'accertamento e la liquidazione

del danno, essa vuole l'indennità pecuniaria. Ed allora io mi domando, con quale diritto ed a qual titolo la parte civile nel pubblico dibattimento, discute a lungo, se, per esempio, sulla premeditazione? E per quale ragione la parte civile interloquisce sulle degradanti della responsabilità penale, e cioè se si debba o non concedere al prevenuto l'*ultra finem*, se l'imputato sia o meno infermo di mente, se a lui debbano concedersi le attenuanti generiche, e così via?

Ma vi è di più. Pochi giorni fa io, recatomi al Palazzo di Giustizia in Roma, errava per quegli immensi corridoi senza incontrare anima viva che mi potesse indicare l'aula che ricercavo. Sperduto nel bel mezzo di quel maestoso vuoto, quasi disperato, mi cacciai in un'aula. Perorava il difensore di parte civile, il quale, in quel momento, concludendo la sua arringa, chiedeva nientemeno che, nel pronunziarsi la condanna, il tribunale non concedesse all'imputato la non iscrizione al casellario. E tutto ciò è doloroso il constatarlo, seguiva senza che alcuno, nemmeno il presidente, sentisse il bisogno di interrompere l'oratore, per fargli comprendere che ciò esorbitava assolutamente dal compito riservato alla parte civile.

Orbene, tutte queste indagini cui ho fatto cenno non hanno che vedere col risarcimento del danno. Se la parte civile mira ad essere indennizzata, qual diritto ha di discutere sulle questioni che riflettono esclusivamente la responsabilità penale? È un campo questo riservato unicamente al pubblico ministero e alla difesa dell'accusato, sia pure che la parte lesa intervenga qual parte civile a tutela di danni puramente morali.

Perchè mai il rappresentante della parte civile non è accolto nel pubblico dibattimento con lo stesso favore con cui è accolto il difensore dell'accusato?

Perchè mai egli è, come notava l'onorevole Ferri Enrico, circondato da una atmosfera di antipatia?

Appunto perchè il difensore della parte civile non contiene la sua azione entro i giusti confini; perchè il rappresentante della parte civile si converte in un accusatore che rinforza il pubblico ministero ed incalza alle reni l'accusato anche in questioni che non hanno rapporto con l'ammontare dei danni; ecco il perchè tale vendetta privata rende illegale oltre che antipatica l'azione della parte civile.

Perciò crederei opportuno che nel Codice di procedura penale si prescrivano le norme per cui alla parte civile fosse consentito di interloquire soltanto nelle questioni che si riferiscono all'accertamento del danno e sulla valutazione di esso; e così solo sarà conservato in pratica alla parte civile il suo vero carattere e la sua vera ragione di essere secondo i fini della legge.

Ora, a mio avviso, anche il presente progetto di legge non provvede adeguatamente a tale esigenza.

La dizione dell'articolo 67 con cui è data facoltà alla parte civile di *somministrare i mezzi di prova atti a chiarire i fatti e ad accertare i danni* è troppo vaga, generica od indeterminata per modo da ritenere che basti ad evitare gli eccessi della parte civile.

D'altronde tale dizione è identica a quella usata nell'articolo 112 del vigente codice dal rito penale, e ciò non pertanto mai si è visto pretore, presidente di tribunale o di Corte d'assise che in base a tale dizione abbia creduto suo dovere di limitare l'azione della parte civile a quelle indagini soltanto che hanno attinenza ai danni vietando l'intervento di essa in questioni influenti esclusivamente sulla penale responsabilità, sulle quali la discussione, il dibattito e l'attrito, dato il carattere giuridico e giudiziario della parte civile, che le è stato riconosciuto, non possono essere consentiti se non solamente al difensore dell'accusato ed al rappresentante la pubblica accusa.

In una sola maniera io comprenderei il diritto nella parte civile di discutere su questioni influenti sulla penale responsabilità del prevenuto, qualora cioè si concedesse la facoltà ad ogni cittadino di promuovere l'azione penale per qualsiasi reato in concorso del pubblico ministero, nel senso cioè che mentre questi debba promuovere l'azione penale, il cittadino semplicemente *possa*, come ad esempio nella Spagna. Chiunque di noi assistesse ad un dibattimento penale colà, udirebbe lo invito, rivolto dal presidente a chiunque dei presenti di farsi innanzi qualora si credesse dal privato sostenere l'accusa, anche quando il pubblico ministero avesse stimato di ritirarla.

Solamente concedendo simile diritto al cittadino, come tale, è logicamente sostenibile l'azione sconfinata della parte civile nel dibattimento penale intesa non solo al fine dello indennizzo del danno, ma ancora

a quella della maggiore o minore responsabilità penale del giudicabile.

Nè io disapprovo il sistema spagnuolo, giacchè se vero, come disse l'onorevole Spirito, che l'azione penale è essenzialmente pubblica, non veggo alcun principio di ragione che imponga a metterne lo esercizio esclusivamente nelle mani del pubblico accusatore, cui solo debba competere il diritto di metterlo in moto; che anzi estesa al cittadino la facoltà di iniziare l'azione penale, serbate, ben s'intende, le debite ed oculate cautele ad infrenare gli eccessi, non sarebbero possibili taluni salvataggi, e per lo meno non ne sarebbe possibile il sospetto.

Del resto, checchessia di ciò, accettato ormai un diverso concetto, e fermato nella parte civile la finalità dell'indennizzo in confronto del giudicabile, non si può, per logica, non limitare a tal fine la sua azione in dibattimento; ed il permettere ch'essa investa l'accusato anche per le degradanti la penale responsabilità costituisce azione eccessiva, che si risolve in vendetta privata, cui, come tale, lo spirito della legge pienamente contraddice.

Non dirò altro. Ho espresso così i miei voti al riguardo, e, come avrà potuto notare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, mi sono limitato al puro svolgimento del mio ordine del giorno.

Nel por termine al mio dire non farò che brevissime considerazioni sulle disposizioni che riguardano il difensore. Sarò brevissimo e non farò declamazioni sulla libertà della difesa. Certo è che la difesa della difesa, come diceva testè l'onorevole Turati, è, in fondo, la difesa dell'accusato. Certo è che anche i Governi tirannici non vincolarono mai l'azione del difensore, per quanto istituissero i tribunali speciali. Comunque sia, a prescindere da quanto si possa dire sulla intangibilità dei diritti della difesa e sulla insindacabilità di questa, voglio si noti che in ogni caso le disposizioni quali leggonsi negli articoli 80 e seguenti del progetto, sono di una ostilità strana ed assurda. Se il difensore recede senza giusta causa dalla difesa, già antecedentemente accettata, è passibile di procedimento disciplinare; la stessa sorte gli tocca s'egli abbandona la difesa; gli spetta infine la sospensione se ricusa, comunque, di prestare il suo ufficio; tale almeno sembra essere la interpretazione scatenante dalle parole e dalla correlazione fra loro. Faccio le mie riserve circa l'abbandono che non sarebbe mai giustificato, neppur se violati i diritti della di-

fesa; credo che la legittimità del recesso dovrebbe almeno esser valutato alla stregua di giusti motivi sol quando intempestivi; ma non concepisco addirittura che si inibisca al difensore il diritto di negare l'opera propria, ipotesi questa che la dizione e la collocazione dell'articolo 88 del progetto non escludono. E ciò sarebbe addirittura enorme!

Nè mi indugero sulla disposizione dell'articolo 88 che concerne il difensore, il quale serbi contegno indecoroso all'udienza o manchi di rispetto all'autorità giudiziaria.

E chi sarà il giudice di ciò? Sarà lo stesso magistrato? Ma se è proprio il magistrato che talune volte serba contegno indecoroso, e parecchie volte non usa verso l'avvocato quel contegno riguardoso che all'avvocato si deve; se tante volte è lui che mette il difensore nella condizione, per legittima difesa, di reagire: una indagine in un giudizio sul contegno indecoroso dell'avvocato condurrebbe il più delle volte a dolorose constatazioni anche per i magistrati.

Cosicchè non dubito che le discusse disposizioni subiranno modificazioni radicali, e che di esse, se non tutte, talune saranno addirittura soppresse.

Non m'intratterrò, perchè non ne ho il diritto, sui dibattimenti di Assise, di cui le lungaggini e le teatralità sono note.

Permettetemi però che io ricordi come due anni fa, se non erro, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia, essendo ministro guardasigilli l'onorevole Fani, io abbia accennato alla possibilità di introdurre l'uso della stenografia nei dibattimenti penali, come costumasi in America.

Non ebbi risposta. La modestia dell'oratore, che allora per la prima volta apriva bocca alla Camera, la poca autorità di lui, autorizzavano forse a tanto il guardasigilli di allora, pur sempre verso tutti deferente e cortese, l'onorevole Fani, dimenticò la proposta per la modesta figura del proponente.

Non è quindi senza compiacenza che io veggo proposto col nuovo codice di procedura l'uso della stenografia. Non mi dissimulo le gravi difficoltà prospettate dall'onorevole Stoppato nella sua relazione; ma io penso, che con opportuni temperamenti, la stenografia sia destinata a rendere utili servizi specie nei lunghi dibattimenti, col raccogliere velocemente e sinceramente i detti dei testimoni, e con l'evitare così gl'increscioli e continui attriti fra

il difensore e il presidente, causa non lieve di lungaggini sulla dizione migliore e più adatta a riprodurre in iscritto, in verbale la deposizione orale del testimone.

Voci. Verrà l'uso del fonografo.

CANNAVINA. Verrà forse anche tempo per il fonografo; per ora accontentiamoci della stenografia, che potrà portare grandi benefici.

Quando verrà il tempo del fonografo, ci serviremo anche di quello...

PRESIDENTE. Onorevole Cannavina, veda un po' di non sconfinare troppo dal suo ordine del giorno!

CANNAVINA. Ho finito, onorevole Presidente; non aggiungerò che pochissime parole... (*Commenti*).

E badi, onorevole Presidente: è vero che io sto toccando materia che è fuori del mio ordine del giorno; ma, come ho già detto, di ciò ho avuto molti autorevoli esempi.

So che a me non è consentito quello che è consentito ad altri, ma io uso della parola con tanta moderazione...

PRESIDENTE. Ma non dica questo, onorevole Cannavina! Io non uso diversità di trattamento coi miei colleghi. (*Bene!*) Io le facevo una semplice raccomandazione; ma parli pure finchè vuole!

CANNAVINA. Basterà che ella mi dia altri cinque minuti, perchè io ponga fine completamente al mio dire.

E in rapporto alla teatralità, io vorrò ripetere brevemente quello che dissi anche due anni fa rivolgendo il mio discorso al ministro guardasigilli onorevole Fani.

Disse ieri l'onorevole Canevari che bisogna essere chiari, franchi e sinceri nel rivelar netto il proprio pensiero. Io penso, onorevoli colleghi, e mi piace dirlo da questi banchi, che il contributo maggiore alla teatralità sia dato dalla stampa coi suoi resoconti sui giornali quotidiani, e ciò affermo con profonda convinzione. Il resoconto quotidiano delle udienze, mentre il dibattimento si svolge, non serve se non ad alimentare la morbosa curiosità del pubblico, a fomentare meravigliosamente la vanità, donde la teatralità, mentre costituisce, ed è anche peggio, un pericolo per la giustizia. Non vi sarà alcuno che pensi avere il resoconto una funzione educativa. Intanto il resoconto serve a creare il grande avvocato, il valoroso accusatore, l'imparaggiabile presidente, per modo che un po' tutti, magistrati o difensori, presi dalla vanità, attendono al dibattimento, pensando al resoconto del giornalista, che domani

diffonderà ai quattro venti le prodigiose gesta compiute in Corte d'assise.

Nè si trascuri che il resocontista è un uomo, e, come tale, assistendo di continuo al dibattimento, finisce col formare la propria convinzione; ed è sovrumano pretendere ch'egli non si tradisca, il che costituisce pericolo gravissimo pel retto funzionamento della giustizia, ben potendo i giornali, che ormai vanno per le mani di tutti, preoccupare la serena esperienza dei giudici, specie se popolari.

Anche serve prescrivere che i testimoni siano uditi separatamente in modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, se, nei lunghi dibattimenti, il testimone che dovrà essere escusso domani sarà informato per filo e per segno, a mezzo del giornale, di quanto deposero i testimoni uditi oggi? Credete pure, che più sereni, più brevi, punto teatrali riuscirebbero i dibattimenti se fosse vietato il resoconto delle udienze ad opera della stampa quotidiana.

Io a tal riguardo non esprimo che un modesto voto, che non contiene peraltro una novità: io consiglio il ritorno puro e semplice alla legge sui giurati del 1874, la quale, con l'articolo 49, vietava, finchè non fosse chiuso il pubblico dibattimento, la pubblicazione a mezzo della stampa dei rendiconti o riassunti, per considerazioni che oggi ritornano di attualità; « per il bisogno, cioè, di sottrarre il giuri nei dibattimenti di lunga durata alla mala influenza dei commenti appassionati e di resoconti inesatti o infedeli, e per agevolare la imparzialità nelle deposizioni dei testimoni ». Fu con la legge del 1877 che la pubblicazione dei resoconti venne permessa in omaggio alla pubblicità dei dibattimenti, e fu un gran male, come la lunga esperienza ormai ha luminosamente dimostrato ed ogni giorno va più confermando.

Alla partecipazione dei giurati alla pena il ministro proponente pare abbia rinunciato, cosicchè di tale innovazione non resta che a pronunziare l'estremo elogio; elogio, che a titolo di necrologia, io pronunzio, vivamente rammaricato, sembrandomi anche ora, dopo tutto e malgrado tutto, che tal temperamento fosse l'unico adatto a contenere l'opera del presidente, il quale scusa i due giudici, la cui scomparsa io non rimpiango, nell'ampia latitudine concessa dal codice penale imperante, frustra tante volte addirittura il verdetto dei giurati. Ma poichè pare si sia d'accordo disporre che il presidente indichi ai giurati il massimo ed il

minimo della pena, io vorrei, affinché tale indicazione sia veramente di guida ai giurati, che si indicasse il massimo e il minimo della pena in rapporto alla imputazione come in accusa, e poi successivamente il massimo ed il minimo in rapporto a ciascuna diminuente che sia per avventura concessa, perchè il giurato sappia in concreto per ciascun beneficio che concede entro quali limiti di pena il presidente può spaziare. E vorrei tutto ciò fosse determinato in modo che i giurati avessero presenti queste indicazioni del presidente nella camera di consiglio.

Ed ho finito: gli onorevoli colleghi vedono che non sono stato eccessivamente lungo e che ho resistito alla tentazione di fare un discorso percorrendo in lungo e in largo tutto il codice di procedura penale.

Conchiuderò con una modesta raccomandazione: cioè che nella nomina della Commissione...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La Commissione deve dare i suoi consigli e i suoi pareri al Governo, e quindi ogni discussione sulla sua composizione è fuori di luogo.

CANNAVINA. Onorevole ministro, questo appunto voglio dire: abbia la bontà di ascoltarmi; altrimenti non parlerò più.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io l'ho ascoltata e l'ascolto con attenzione.

CANNAVINA. Abbia dunque la pazienza di udire anche queste ultime parole.

Dei molti articoli di cui consta il progetto, non molti per davvero si salvano dalla censura di imprecisione e incompiutezza di dettato, per modo che è facile prevedere tutte le grandi, interminabili questioni, cui essi darebbero luogo se la dizione dovesse restar tal quale è nel progetto.

Non posso nè debbo per rispetto alla Camera fare uno esame analitico di tutte le disposizioni difettose. Basterà, ad esempio, notare che si faculta l'imputato che abbia residenza o dimora conosciuta all'estero di eleggere domicilio non nel sito ove si compie l'istruzione, ma semplicemente « nel Regno » per aver diritto alla notifica degli atti nel modo consueto; che alla parte civile si fa obbligo di elezione di domicilio nel sito ove pende il procedimento e il giudizio, ma non della nomina di un procuratore, mentre, allorchè si parla delle notifiche, si prevede il domicilio dichiarato oltre che l'eletto, la consegna della copia

al procuratore piuttosto che alla parte, e così via di seguito.

Io quindi volevo raccomandare l'esame scrupoloso, direi meticoloso, della parola stessa della legge, e che quindi a far parte della Commissione per la redazione del testo definitivo venissero chiamati a far parte non solo luminari, illustrazioni della scienza, ma altresì uomini pratici e informati della vita giudiziaria quotidiana.

La pratica dei tribunali insegna che innanzi i magistrati non si discute nè sulla forma astratta del più perfetto procedimento, nè sul più razionale sistema atto a raggiungere la verità; la prassi giudiziaria ammonisce che la chiarezza e precisione del dettato vale il più delle volte ad eliminare inutili contestazioni.

Ed ora, onorevoli colleghi, ho finito davvero.

Non reputo necessario tributare anch'io, modesto tra i modesti, il mio plauso al guardasigilli per aver saputo con energia fattiva portare questo codice alla discussione del Parlamento. D'altronde ho già reso omaggio alla volontà energica e fattiva del ministro fin da quando, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia, invocai da lui il rinnovamento della nostra legislazione civile a tutela della famiglia e dei beni dell'emigrante.

Dunque io non dovrei ora che ripetere le parole che rivolsi all'onorevole guardasigilli.

Nè, per le stesse considerazioni, sento il bisogno di tributare all'onorevole Stoppato il mio più caldo e sentito elogio per la sua magnifica relazione che è opera insigne di parlamentare e di giurista: l'onorevole Stoppato sa, che fin quando avrà vita il nuovo codice di rito penale, e certo almeno per molti e molti anni, il miglior commento del codice sarà precisamente la relazione da lui dettata.

Semplicemente piacemi fare un'ultima constatazione, e questa riguarda noi tutti. Fu detto, parecchio tempo fa, che questa Assemblea fosse nata poco viva e poco vitale, che avrebbe avuto vita breve, senza infamia e senza lode. Ebbene, questa Assemblea invece ha saputo volere discutere e deliberare una legge di ordine sociale importantissima, quale la riforma della scuola elementare; ha saputo volere discutere e deliberare una legge di ordine statutario importantissima, quale la riforma elettorale; questa Assemblea, chiamata dall'onorevole Finocchiaro-Aprile, ha saputo volere

ampiamente discutere e deliberare un codice, voto di decenni, che regolasse il nostro diritto procedurale penale con impronta italiana!

Auguriamo, onorevoli colleghi, a quelli che verranno ed ai pochi che ritorneranno (perchè, come diceva l'onorevole Alessio, pochi possono esser sicuri di tornare qui dentro) che essi sappiano con altrettanta energia volere leggi altrettanto importanti per il bene e la grandezza del nostro paese! (*Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Galimberti che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti perchè nel nuovo Codice di procedura penale siano accolte disposizioni che intendano a migliorare gli istituti dell'appello, della difesa, del giudizio, specialmente della giuria, e quelli della riabilitazione nonchè della condanna condizionale ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Galimberti ha facoltà di svolgerlo.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, l'onorevole Turati nel suo arguto discorso ha detto che in questa discussione è mancata la voce del *parquet*, cioè quella del pubblico ministero e della magistratura. Ciò è vero per quanto riguarda questa Assemblea. Ma la voce del pubblico ministero e del magistrato si è fatta però udire diffusamente in Senato. Perchè, se qui hanno parlato per eccezione il magistrato, e per regola l'avvocato, in Senato hanno parlato per regola i procuratori generali e gli alti magistrati, e per eccezione gli avvocati.

Spetterà a lei, onorevole ministro, di coordinare e integrare i voti della magistratura, espressi nell'altra Camera, e quelli dell'avvocatura, espressi in questa Assemblea.

Ed ho udito con molto piacere, onorevole ministro, che la Commissione, che sarà da lei nominata, si limiterà a far voti e dare consigli. Perchè non vorrei che accadesse ciò, che è accaduto per il codice penale, nel quale le più utili innovazioni sono andate perdute, come, per esempio, quella della spinta morale od immorale al delitto, per cui ora siamo preceduti dal codice tedesco, e quella della bontà del fine,

per cui siamo preceduti dalla legislazione francese.

E di bene sperare mi è cagione il discorso, che ella ha fatto, onorevole ministro, e la difesa, che han fatto della giuria alcuni colleghi liberali e democratici, di fronte ad altri, che sono qui sorti a combattere la giuria come inetta all'ufficio suo.

A costoro io vorrei osservare: se parlate di giurati dite che non se ne intendono; se parlate di giudici, dite che è giustizia di classe: ma che giustizia volete dunque?

Si è detto che ai giurati devono essere riservati i processi politici. Ma, quali sono i processi politici? Quando c'è veramente un processo politico, si proclama lo stato d'assedio e lo si deferisce ai tribunali militari! Del resto, se c'è un giudizio che non conviene affidare alla giuria, è appunto quello sui così detti reati politici, perchè la giuria perde allora il sano criterio del giudizio.

La giuria della Rivoluzione francese ha condannato tutti: ha mandato ugualmente alla ghigliottina e Girondini e Dantonisti e Terroristi.

Quando, dunque, si dice di voler affidare al giudizio della giuria il reato politico, si dice una vera e propria eresia.

Una corrente si è manifestata in Senato per correzionalizzare i reati di competenza della giuria, ogni qual volta concorrano circostanze diminuenti.

Ma è questo veramente un beneficio per l'imputato?

Si dice che per tal modo si accorda all'imputato quello che chiede, e si pretende di rinviare al tribunale, o magari al pretore, un reo di omicidio, sol perchè la Sezione di accusa ammette la semi-responsabilità. Ma anche Filippo II quando gettava il cappio al collo del figlio, lo faceva per la salvezza dell'anima sua! L'imputato vi risponde: io ho il diritto, secondo lo Statuto, di essere giudicato dai miei giudici naturali; non ho bisogno della vostra misericordia; non chiedo non misericordia, ma giustizia.

Però non posso convenire con l'onorevole Stoppato che si debba estendere fin dove egli chiede la competenza della giuria; e ciò per un motivo, nel quale credo di aver consenziente la Camera.

Secondo l'onorevole Stoppato si verrebbe a rendere competente la giuria perfino per lo sparo di un colpo di rivoltella in mezzo alla folla.

Ora la giuria in Italia non è pagata; è un servizio gratuito, che si presta dai cittadini.

Se tutti i momenti li incomodate, essi manderanno al diavolo l'istituto della giuria!

Bisogna quindi mantenere la competenza della giuria in un campo ben determinato. Epperò non posso neppur convenire colla disposizione, che sottrae i disastri ferroviari alla competenza della giuria, come anche gli incendi con morti e feriti. (*Interruzioni*). Sono reati colposi fino ad un certo punto.

D'altra parte ritengo che il giudizio della giuria debba essere ammesso anche in altri casi.

Vi sono circostanze, in cui il giudice, per quanto abbia cuore, è spinto a giudicare secondo che detta il cervello; e il cervello soffoca in lui gli impulsi del cuore, perchè egli del suo giudizio deve dare la motivazione scritta. Invece, di fronte ad un caso pietoso, il giurato non discute; egli non deve motivare il suo voto; deve semplicemente pronunziare un monosillabo. E la giustizia è allora veramente giustizia umana.

Piuttosto domando al ministro se non creda che debba modificarsi, riguardo alla giuria, oltre al reclutamento, anche qualche altra norma, che la disciplini nella sua formazione; per esempio le esclusioni.

Se si continua come ora si procede, come ebbi già a dire altra volta, il servizio della giuria finirà con diventare come quello della guardia nazionale: lo presterà la povera gente, ma chiunque abbia raccomandazioni se ne libererà sempre.

Un altro motivo della decadenza della giuria è la ricusa. Si possono ricusare otto giurati dall'accusa, otto dalla difesa. Succede così alla giustizia quello, che succedeva a quel povero diavolo, che aveva la moglie vecchia e l'amante giovane: questa gli strappava i capelli bianchi, quella i capelli neri. (*Si ride*). Così succede pei giurati. Il difensore ricusa i neri; il rappresentante dell'accusa ricusa i candidi; e la giustizia rimane calva! (*ilarità*).

Sarebbe perciò provvidenziale limitare la facoltà della difesa di ricusare i giurati. E sarebbe anche un beneficio pel difensore; perchè io stesso ebbi a perdere delle amicizie, unicamente perchè non volli fare delle ricusazioni. (*Si ride*).

La ricusa non dovrebbe poi essere concessa al pubblico ministero per due motivi: in primo luogo perchè, essendo egli un magistrato, la ricusa appare come una stigmata data al giurato; in secondo luogo perchè, o voi considerate il pubblico ministero come un magistrato, e allora egli non

deve ricusare nessuno; o lo considerate semplicemente come una parte in giudizio, ed allora non dovete circondarlo di tante prerogative.

Si è proposto altra volta di ridurre il numero dei giurati per pagare meglio i magistrati. Ma a questo già è stato provveduto col disegno di legge, che dovrà essere discusso dalla Camera, per la riforma giudiziaria. Per la giuria, invece, finora non si è provveduto. L'indennità, che si corrisponde ai giurati, è ancora irrisoria.

Ora, se la riduzione della giuria poteva consentirsi per aumentare gli stipendi della magistratura, a maggior ragione dovrebbe consentirsi per far sì che l'ufficio di giurato non sia, come è ora, un vero e proprio infortunio.

Un'altra osservazione. Oggi per indire una Sessione di Assise bisogna che ci siano cinque o sei cause: avviene così che un accusato debba subire la detenzione preventiva, finchè la sessione non sia completa; in oltre, procrastinando il giudizio, si attenua il sentimento della giustizia.

Ancora una osservazione sul presidente delle Assise. L'onorevole Magliano chiedeva che fosse ripristinato il riassunto che nel progetto è sostituito dalla spiegazione dei quesiti.

Ora del riassunto la difesa poco ha da temere. Finchè il presidente dice ai giurati che il pubblico ministero ha detto una data cosa, e la difesa ha osservato un'altra cosa, la giuria presta poca attenzione.

Ma l'abilità del presidente si rivela nella spiegazione dei quesiti. Il magistrato, ad esempio, non ammette mai la legittima difesa. Forse quando l'ucciso potesse risorgere, ed uccidere il suo uccisore, si ammetterebbe dalla magistratura la legittima difesa!

Orbene, nella spiegazione del quesito sulla legittima difesa il presidente diventa un cassista, e dice ai giurati che allora si avrebbe veramente la legittima difesa quando il caso fosse questo o quest'altro. Ed è così che il presidente abile può fare sulla giuria quell'impressione, che col semplice riassunto non fa.

D'altra parte voi volete elevare la giuria e selezionarla sempre più. Questo rende inutile la spiegazione dei quesiti. Perchè, quando avete una giuria intelligente e competente, non è necessario che il presidente spieghi i quesiti ai giurati, che li comprendono da sè.

Si è discusso da parecchi oratori sull'intervento dei giurati nell'assegnazione della pena.

Il codice penale vigente ha creato, per così dire, una giustizia per ogni tribunale, per ogni pretore, per ogni giudice.

Prima, col codice sardo, vi erano i gradi dipene, e il giudice si doveva attenere a quei gradi che il codice stabiliva. Ma oggi avete il minimo ed il massimo; e così succede che un tribunale applica la pena minima, un altro la media, ed un altro la massima. E così per uno stesso reato potete essere puniti da un giudice con un anno, da un altro con due, da un terzo con cinque.

Ora, quando avete un codice che permette tanta latitudine di pena, come potete prevenire la correzione del verdetto, se non lasciando che il giurato si pronuncii sopra la pena? Perchè presentemente noi abbiamo una vera e propria correzione del verdetto dei giurati!

Ricordo che un presidente veneto, che dirigeva un dibattimento, in cui io rappresentavo la parte civile, e al quale dicevo: « Ma se ammettono l'eccesso di difesa e un'altra diminuzione come si fa? » mi rispondeva con quel dialetto veneto, che non so riprodurre: « Lasciali pur fare, che dopo li accomodo io! ».

Egli infatti partiva dal massimo, e trasformava l'eccesso di difesa in una provocazione grave; e applicava la semi-infermità di mente scomputando un mese dalla metà della pena!

Ora in questo modo si provoca la reazione. Perchè il giurato non è stupido; e quando vede che il suo verdetto viene corretto, allora esorbita in senso inverso e arriva all'assolutoria.

Nella discussione, che si è fatta in Senato, il senatore Cittadella citava un caso, in cui egli, nella sua coscienza, aveva creduto di dover affermare la colpeabilità dei prevenuti. Ma quando vide che, mentre riteneva che la pena sarebbe di pochi anni di reclusione, questa era di dieci anni per un minorenni e di venti per un maggiorenne, sentì un rimorso nella sua coscienza.

Che cosa ha risposto il relatore senatore Mortara? « Se tutta la giuria fosse come lei, onorevole Cittadella, si potrebbe ammettere la giuria a discutere la pena; ma tutta la giuria non è così ». Ora questa non è una risposta! Fate che la giuria sia tutta così, o che vi si approssimi; ma cessi assolutamente questo scandalo della correzione dei verdetti.

Che se non volete fare questo, permettete almeno il ricorso in Cassazione, quando dal verdetto alla pena vi sia una enorme distanza.

Nè mi dica l'onorevole Stoppato che qui è questione di fatto; imperocchè la questione di fatto predomina continuamente, anche davanti alla Corte di cassazione.

E non solo in Cassazione predomina la questione di fatto; ma predomina persino la corrente dei tempi. Ne vuole la Camera un esempio? Non più che cinque o sei anni fa, cantare l'inno dei lavoratori era ritenuto dalla magistratura un reato di eccitamento alla rivolta, anche se cantato di notte, in una via deserta, perchè, dicevano le sentenze, quell'inno ha in sé la virtù rivoluzionaria. Ora io credo che l'onorevole Turati, che è colpevole di questo peccato letterario, non abbia mai creduto di aver peccato così contro la rivoluzione.

Orbene, oggi quest'inno dei lavoratori è suonato davanti ai ministri. L'inno è diventato ministeriale, come il suo autore. (*Viva ilarità*).

È da avvertire che a siffatti eccessi si arriva per timore della nostra grande delinquenza.

Noi abbiamo bisogno di un primato: non possiamo più evocare quello di Vincenzo Gioberti; e tiriamo fuori quello della delinquenza. Ci sono più contravvenzioni in Italia, che in nessun altro paese; ma si dimentica che in Italia vi è tale quantità di leggi, che, se fossero applicate, nessuno di noi sarebbe immune da domande di autorizzazione a procedere.

Senonchè Dante la sapeva lunga, quando diceva:

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Un'altra cosa voglio dire ancora, e me ne appello ai colleghi, come me, incanutiti nelle aule della giustizia. Forse che in Italia si hanno esempi di certi reati di ferocia inaudita, che si commettono altrove? Il novanta per cento delle cause per ferimento o omicidio, che siamo chiamati a difendere, non provengono forse, dal Tronto in su, dalla ubriachezza, e dal Tronto in giù, da quel temperamento meridionale, da quelle passioni meridionali della gelosia e della vendetta, per cui anche un animo buono ed onesto, in un momento di offuscamento, divien delinquente?

Una voce a sinistra. Le statistiche le danno torto!

GALIMBERTI. Le statistiche, onorevoli colleghi, sono quanto di meno serio si possa immaginare. (*ilarità*). Mi ricordo, che un giorno chiesi al segretario comunale di un piccolo paese che facesse di bello. Mi rispose che faceva la statistica dei gobbi. Gli avevano chiesto quanti gobbi fossero in paese, e aveva risposto trenta, pensando fra se: Vengano loro a contarli! Qui le cifre sono fatte per ingannare il mondo, e chi va dietro alle statistiche ha tempo da perdere.

D'altra parte, credete voi che basti il terrorismo per salvarsi dai reati d'ebrietà, d'impeto, di passione? Nei tempi, in cui si mazzolavano e si squartavano i condannati a morte, quando la giustizia era un vero terrore, Vittorio Alfieri diceva che l'Italia in questo solo è concorde, nel calcolare l'omicidio in rissa come un peccatuccio.

Se era un peccatuccio in quei tempi, come volete ottenere di più in tempi più civili, mentre si ha meno terrore della pena?

D'altra parte l'onorevole Stoppato (m'è dolce unirvi ai tanti elogi, che gli sono venuti, ripetendo per lui il verso dantesco:

Fannomi onore, e di ciò fanno bene)

ed il senatore Vacca hanno provato come le assolutorie della giuria e quelle della magistratura siano presso che pari.

Passo a discorrere degli avvocati.

Si dimentica che gli avvocati sono come Giano: hanno due facce: quella della difesa e quella della parte civile. Una provvida tendenza molto benefica della Seconda Sezione della Corte di cassazione si delineava nel senso di restringere sempre più la costituzione di parte civile alla parte, che fosse veramente vittima del danno. Con questo nuovo codice andiamo nuovamente in alto mare. Non escludo che la giurisprudenza ventura, più larga del codice stesso, non arrivi a dare il diritto a qualsiasi mercante di costituirsi parte civile contro un altro mercante, che sia imputato di frode in commercio!

Farò ora un'osservazione, che spero sarà accolta dal ministro, riguardo alla parte civile ed al numero dei suoi rappresentanti in confronto di quelli della difesa. Il disegno di legge permette due avvocati per ciascuna parte. Ma con ciò si compie un'ingiustizia, perchè ai due avvocati della parte civile bisogna unire il procuratore, e sono tre; il pubblico ministero, e sono quattro; e qualche volta il presidente, e sono cinque. (*Si ride*). Si osserva che il procuratore non

parla. Ma il procuratore è precisamente uno di quelli, di cui il relatore nella sua stupenda relazione dice che assistono *praesentia et non eloquentia*. Ho letto nei resoconti dei dibattimenti che egli talvolta scaglia i calamai sulla testa degli avversari. Egli parla così *non verbis, sed verberibus!* La parte civile abbia dunque un solo rappresentante, col relativo procuratore.

Un gran santo, che avrebbe meritato d'essere santificato per questo solo, ha detto che in tutte le cause, quando si sono detti due o tre motivi *pro o contra*, bisogna fermarsi; perchè, dopo, non si dicono che sciocchezze.

Ma la quistione è che a dire questi due o tre motivi alcuni impiegano pochi minuti, altri invece, con la maestà dell'arte, impiegano ore ed ore.

Ed allora io chiedo se sia lecito al presidente di richiamare all'ordine l'avvocato, quando non parli a scopo di ostruzionismo, ma sia semplicemente un uomo prolisso nell'esprimere il suo pensiero.

Pasquale Stanislaw Mancini, Vincenzo Gioberti, sarebbero stati richiamati all'ordine in ogni udienza. Così il Thiers, che era lunghissimo con tutte le sue ipotesi. Così lo Sheridan, che alla fine di una sua orazione dovette essere sorretto da due colleghi, perchè non poteva più reggersi in piedi. Così il Cordova, che qui alla Camera occupava intere sedute. E così Bernardino Grimaldi, una illustrazione della nostra tribuna parlamentare.

Certamente, se tutti avessero la virtù di Ferdinando Martini, di essere altrettanto breve quanto elegante e conciso, sarebbe l'ideale. Ma molti son ben lontani da lui, a cominciare da me.

E quando il presidente interromperà l'avvocato, questi a chi si richiamerà? Dirà il presidente: « avete parlato abbastanza ». L'avvocato risponderà: « abbastanza per lei, signor presidente; ma non è lei che deve giudicare; sono quei dodici signori, che devono giudicare, e che ho bisogno di persuadere ».

Allora accadrà come nel processo Danton, quando il presidente chiese ai giurati se fossero abbastanza illuminati i giurati, risposero sì, e si chiuse il processo, e si venne al verdetto.

Ma badate, onorevole ministro. La Rivoluzione francese ha giustificato tutti i suoi eccessi, tutte le sue crudeltà; ma nessuno è mai arrivato a giustificare il processo di Danton. Quella gente era troppo vicina allo Spirito delle leggi, all'Enciclopedia, per non sentire la vergogna di aver condan-

nato un galantuomo senza avergli dato il mezzo di potersi giustificare.

D'altra parte io dico all'onorevole ministro: per punire un suo impiegato ella deve tradurlo davanti al Consiglio di disciplina; inoltre l'impiegato ricorrerà al Consiglio di Stato, ed avrà tutte le possibili guarentigie.

Ma l'avvocato dovrà egli essere cacciato dall'aula della giustizia senza potersi difendere, senza poter dare spiegazioni? Il presidente sarà l'unico suo giudice, inappellabile, infallibile?

L'onorevole Stoppato e l'onorevole guardasigilli ci hanno detto che i Consigli dell'Ordine hanno una grande potenza. Ora io non ho mai conosciuto l'esistenza del Consiglio dell'Ordine eccetto che per le cinque lire che mi fa pagare ogni anno. E non riconosco ai Consigli professionali altra benemerita fuorché quella di aver ispirato a Giuseppe Zanardelli l'aureo libro sull'avvocatura.

Comprendo questo richiamo alla brevità. L'eloquenza è di due generi, scriveva Quintiliano. C'è quella attiva, del burchiello che sguiscia tra scoglio e scoglio e approda a qualsiasi breve sponda. Ma vi è anche la eloquenza magnifica, latina, disdegnosa di ogni strettezza, che ha bisogno dell'alto mare. Voi, che volete lasciare Roma per Atene, badate, nel viaggio, di non finire in Beozia. (*Commenti*).

Una osservazione circa la nomina del difensore. Col nuovo codice essa avviene non appena incomincino i primi atti di istruzione. Questo è pel cliente ricco. Ma se mi parlate del cliente povero, per cui è ancor sempre vero il detto d'Ovidio che *curia pauperibus clausa*, dove troverete l'avvocato che abbandoni lo studio per assistere all'esame dei documenti, alle perquisizioni, agli altri atti d'istruttoria? Avrete allora la ripetizione di ciò, che succede in molte Corti, dove si prende il più cretino degli avvocati, e lo si incarica delle difese ufficiose; tanto che un presidente è rimasto celebre con un editto, che cacciò questo meschino, e che fu chiamato *edictum de fatuis tollendis*.

Colla legge dell'avvocatura dei poveri, che è proposta dall'onorevole Gallini, si riparerrebbe in parte. Ma io pregherei il ministro di volere andare più in là di quella legge.

Perchè qui ci si pasce di retorica. Sapete come è stata abolita l'avvocatura dei poveri? Si trattava alla Camera, a Firenze, del gratuito patrocinio. Sorse un illustre avvocato a rivendicare, in nome della patria

unita, l'onore agli avvocati di difendere i poveri. Ora scommetto che quell'illustre avvocato non difese mai un povero! (*Si ride*).

Ritornando più particolarmente al progetto, che stiamo discutendo, vorrei che quella citazione che viene notificata all'imputato, fosse notificata anche al difensore ufficioso; tanto più che in essa deve essere segnato il nome del difensore. E allora è bene che questo difensore sia avvisato in tempo. Tanto più che abbiamo da fare con clienti ignoranti, che ricevono la cedola di citazione, e poi non ci pensano più, e arrivano all'udienza senza difensore.

Farei perciò calda istanza perchè quel consiglio, che si dà al cancelliere, di avvertire l'avvocato (parlo sempre pei poveri, perchè pei ricchi non ce n'è bisogno) sia tradotto in un precetto, sancito anche, se vuolsi, sotto pena di nullità.

Circa gli appelli, si dice che oggi sono sono troppi. Si è anche fatto il calcolo degli appelli, che si fanno in Francia, in Inghilterra, in Germania ed altrove. Ma questi esempi tratti dall'estero non mi persuadono; la giustizia non è il parto del cervello dei giuristi; è fatta dalle tradizioni, dai costumi.

Accade oggi che i ricorsi in appello sono molto numerosi. Ma in gran parte, oltre la metà, sono accolti. Il che prova la necessità di questi appelli.

Anni or sono feci visita ad un ministro piemontese. Egli mi domandò che novità ci fossero in Piemonte. C'è una novità, risposi; abbiamo trovato l'infallibilità della giustizia. Da sei mesi la Corte d'appello non ha più riformato una sentenza!

E un illustre magistrato della Cassazione a chi gli chiedeva perchè la Corte suprema non pronunciasse più annullamenti ma solo rigetti di ricorsi, rispondeva: « non sapete che vi sono 8,400 reati di furto all'anno? »

Comprendo anch'io che, quando si parte da siffatti criteri, si può fare anche a meno e del ricorso e dell'appello.

Partendo appunto da questi criteri, in Senato si è pensato alla *reformatio in peius*, per cui il condannato, che appella, va incontro ad un possibile aumento della pena. A questa proposta si è ribellata la Commissione del Senato, e ha voluto che almeno, quando il procuratore del Re veda che vi siano motivi per aggravare la pena, debba prima dell'udienza informarne la difesa.

Ma con ciò voi non fate che dare al procuratore del Re una proroga di termini. *Pezo el taccon del buso*, direbbe l'onorevole Stoppato! (*Si ride*).

Vi sono troppi appelli da parte del pubblico ministero. E vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore su questo fatto, per vedere se non fosse il caso di togliere al pubblico ministero la facoltà di appellare.

L'appello del pubblico ministero è una offesa al tribunale: egli, unico e solo, ritiene che i suoi tre colleghi non abbiano saputo fare giustizia!

Comprendo che l'appello sia proposto dal condannato, che ha sempre la speranza di una migliore giustizia; ma che lo proponga il procuratore del Re non mi sembra veramente opportuno.

Se volete salvare le eccezioni, date il diritto di appellare soltanto al procuratore generale.

La questione dell'appello del pubblico ministero solleva quella, più grave, dell'appello della parte civile. Questo appello della parte civile esisteva alla promulgazione del nuovo codice penale. Fu la Corte di cassazione, che con plauso generale lo soppresse rendendolo pedissequo a quello del pubblico ministero. Ora noi torneremmo all'antico e al peggio.

Ma io prima di tutto domando all'onorevole relatore e all'onorevole ministro che figura faccia il pubblico ministero, che non appelli e che, all'opposto di quello che avviene, oggi, sia trascinato in appello dalla parte civile.

Ma vi è un'altra osservazione d'indole pratica.

Oggi il dibattito tra la parte civile e la difesa non è fatto in nome della giustizia, ma è fatto per la prevalenza. Non si lotta per l'assoluzione o per la condanna, ma per la vittoria. È questo che vogliamo perpetuare nei nostri giudizi?

La condizione della parte civile è poi resa vieppiù prevalente permettendo che essa possa discutere sulla pena. Che diritto ha la parte civile, che chiede il risarcimento del danno, di occuparsi della pena, che è un rimedio sociale, che deve preoccupare la pubblica accusa, ma che non riguarda affatto l'interesse privato?

Passo brevissimamente alle sentenze. Si vorrebbe che i motivi di appello fossero presentati in un congruo termine, ed anzi il Senato ha chiesto che i termini fossero abbreviati. Se la sentenza oggi venisse pubbli-

cata integralmente, subito dopo celebrato il giudizio, comprenderei benissimo che i motivi potrebbero essere presentati subito. Ma, quando la sentenza è conosciuta nei motivi solo dopo un mese, come si possono presentare subito i motivi?

Che cosa avviene per i giudizi dei poveri in Corte di appello? Il presidente dice all'accusato: « voi avete appellato, ma non avete presentato i motivi ». L'accusato chiede al presidente: « che cosa sono questi motivi? » Il presidente risponde: « ve lo dirà il vostro avvocato ».

La giurisprudenza aveva in parte rimediato. La giurisprudenza si era accorta della ingiustizia, che si commetteva col pretendere i motivi da un accusato, non assistito dal patrono; ed aveva perciò ammesso qualunque motivo di appello. Questo, e non altro, chiedo si faccia col nuovo Codice.

Quando in civile si fa l'appello non si enunciano i motivi. Quello che si fa in civile, si può fare anche in penale.

Vengo ad un'altra raccomandazione. Presentemente, onorevole ministro, succede questo inconveniente. Un tale è accusato di omicidio e viene arrestato. Mentre si procede all'arresto, egli commette il reato di oltraggio alle guardie, e viene con citazione direttissima condotto davanti al Tribunale e condannato. Frattanto sconta i suoi otto, dieci, dodici mesi di carcere preventivo, e poi compare davanti alla giuria che lo assolve. Egli crede di esser libero di tornare a casa. No! deve ancora scontare i tre mesi, ai quali è stato condannato dal tribunale. Questo assurdo ci ha condotti a questo: che a certi casi si dovrebbe riparare con la grazia sovrana.

Ebbene, poichè siete venuti a questo concetto umanitario di ammettere la pena rateale, andate un po' più oltre; dichiarate che, quando alcuno ha scontato il carcere preventivo per un tempo superiore a quello, per cui è stato condannato per altro reato, il carcere preventivo fatto per il reato, da cui è stato prosciolto, gli venga computato per la condanna per quest'altro reato.

Un altro sentimento umanitario credo che debba presiedere alla compilazione di questo Codice. Voi avete ripetuto una benigna disposizione del Codice cessante: il diritto del padre di perdonare ai propri figli in caso di lesioni. Ebbene, permettete anche al figlio di perdonare al padre. Se è degno di lode quel padre, che perdona al figliuolo, credo che il meno che possa fare

un figlio per suo padre, è quello di perdonargli.

Sono sicuro che nella magnanimità del vostro cuore farete buon viso a questa nostra proposta; e dico nostra perchè è contenuta anche in un altro degli ordini del giorno.

Due parole sulla pena condizionale. Voi avete, con un criterio nuovo, introdotta la condanna condizionale nel Codice, ma avete lasciato sussistere un errore gravissimo della legge vigente.

La legge dispone che, quando un condannato è stato una volta beneficato del perdono, non possa più esserlo una seconda. Nella pratica succede che un imputato di contravvenzione che dovrebbe subire una pena di dieci, di venti, di cinquanta lire, ottiene dal pretore il beneficio della condanna condizionale. Orbene costui, chiamato domani a rispondere per un reato di maggior importanza, per cui la pena potrà essere di cinque o sei mesi, pena per la quale potrebbe ottenere la condanna condizionale, non può più godere di questa benefica disposizione.

Perciò accade oggigià che, quando si tratta di piccole pene, i difensori pregano il pretore di non applicare la legge del perdono, che, invece di essere legge di beneficio, diventa vera legge di maleficio.

Quindi vi prego che vogliate modificare questo articolo nella sua logica struttura, facendo sì che si applichi solo ai casi di delitti e non di contravvenzioni.

Brevissime parole ancora sulla riabilitazione.

La riabilitazione, quale la riproducete nel presente Codice, presenta varie deficienze.

Non sappiamo quale sia il termine per poter chiedere la riabilitazione, e non sappiamo quale sia il termine per chiederla in caso di recidiva.

Il Codice passato, stabiliva cinque anni per la riabilitazione, quando non v'era recidiva, e dieci quando v'era recidiva. Presentemente si dice che tutto ciò è regolato dall'articolo 100 del Codice penale. Ma l'articolo 100 del Codice penale tratta dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e non può regolare tutta la materia della riabilitazione.

Due parole dei testimoni.

Dei testimoni hanno fatto un'acuta critica gli onorevoli Ellero e Leonardo Bianchi. L'onorevole Leonardo Bianchi anzi ha fatto un'importantissima osservazione. Egli ha rilevato la insufficienza della formula

« a domanda risponde ». Ma io porto la questione sul campo pratico; e domando a chiunque abbia pratica forense (a cominciare da lei, onorevole Stoppato, che può esserci maestro): chi mai redigerebbe una lista di testimoni a difesa, prima della celebrazione del processo, affidandosi unicamente all'interrogatorio fatto fra il giudice istruttore e il cancelliere?

Allora avvengono le sorprese. Il teste al dibattimento non è più solo, è sorretto dal difensore, è in contraddittorio con tutti gli altri testimoni, è alla presenza del pubblico. Allora, soltanto allora, si può avere la certezza, se dall'urto delle deposizioni deve nascere la verità, che la verità sia detta. Dunque, o voi ammettete il difensore ad assistere anche all'interrogatorio; oppure avrete sempre ai processi testimoni, i quali non sono stati sentiti prima, e che vengono all'udienza a rovesciare completamente l'edificio dell'accusa.

Ancora un'osservazione. Non sono i testimoni a difesa quelli che ingombrano i processi. Chiunque abbia pratica forense sa che per questi bastano dieci minuti. Sono i testi d'accusa che prolungano il giudizio!

Quando nei processi si citano testi per dire che cosa l'imputato facesse mentre era in collegio (ed è l'accusa che li cita), che cosa mangiasse e come vestisse, e tutto ciò assurge ad elemento di prova, allora è inutile che vi lamentiate della lungaggine dei processi.

Richiamo su questo punto l'osservazione giustissima dell'onorevole Garofalo: assumete soltanto quei testi che, siano direttamente informati del fatto. (*Segni di assenso dell'onorevole ministro di grazia e giustizia e dell'onorevole relatore*).

Vedo che mi comprendete, onorevole ministro, e onorevole relatore! Insisto su questa proposta, che viene da un uomo consumato nell'amministrazione della giustizia.

Ancora due parole sopra la Corte di cassazione.

Come oggi è composta, la Corte di cassazione non funziona. Ella, onorevole ministro, non deve credere a me: deve credere a quanto lasciò scritto in una sua splendida relazione il già procuratore generale, ora primo presidente della Cassazione di Roma, Oronzo Quarta; e deve credere a ciò, che ha detto nell'altro ramo del Parlamento, il senatore Lucchini, che si espresse così:

« Meglio lasciare le cose come prima; è intollerabile si abbia un perenne dissidio,

talvolta sulle più gravi e palpitanti questioni anche nella stessa Sezione ».

Ed io aggiungo anche nella stessa udienza; perchè è avvenuto che in una stessa udienza e nella stessa sezione la cartolina, per esempio, ora è stata considerata come mezzo di comunicazione, ora no; la competenza, quando la merce viaggia a rischio e pericolo del mittente, ora è stata ritenuta del luogo di consegna, ora del luogo di ricezione.

Tali enormità giuridiche non debbono sussistere. L'onorevole Lucchini proponeva che si facesse una Corte di cassazione unica, non più divisa in due sezioni, allo scopo appunto di eliminare questi che sono veri scherzi.

La proposta dell'onorevole Lucchini, a mio avviso, non elimina il male.

In Francia, quando le Sezioni unite hanno pronunziato in un determinato modo, la pronunzia rimane ferma per un certo numero di anni.

Con questo, si dice, si potrebbe perpetuare un errore. Ma se questo è un male, è addirittura uno scandalo il dire *or bianco or nero*, come fa oggi la Corte di cassazione.

Se poi a questa proposta non si vuole consentire, almeno si modifichi l'articolo 614, che accorda soltanto al procuratore generale il ricorso quando vi sia dissenso tra le due sezioni. O si abolisca questo articolo, come ha chiesto l'onorevole Pala; ma, se lo si mantiene, lo si modifichi nel senso che questo beneficio di legge sia accordato anche alla difesa.

Così ho finito le mie osservazioni, che sono state di indole critica ed analitica, perchè non si tratta già di un codice nuovo, ma solo di modificazioni al codice esistente; e perciò non potevo fare un discorso sintetico, ma solo quelle osservazioni di fatto, che la pratica quotidiana mi ha suggerito.

Termino rendendo novamente elogio all'onorevole Stoppato; non già semplicemente per unirmi al coro di lodi, che gli è stato rivolto, ma per un'altra ragione.

L'onorevole Stoppato appartiene all'ordine degli avvocati.

La relazione senatoriale è un insigne lavoro di uno tra i più eminenti magistrati nostri.

Orbene, a quella relazione l'onorevole Stoppato ha contrapposto un lavoro, che ci lascia dubbiosi se la palma della vittoria si debba all'avvocato o al magistrato.

Ciò prova che non è vero ciò, che si va bisbigliando, che noi avvocati dobbiamo es-

sere trattati come intrusi nell'aula della giustizia. Quando dalla patria avvocatura vengono monumenti di sapienza giuridica, quale è quello che voi, onorevole Stoppato, avete redatto, si può dire forte, avanti al paese, che l'avvocatura è un grande sussidio della giustizia, e deve essere, come la magistratura, rispettata in tutti i suoi diritti, e specialmente nella sua libertà.

Perchè i paesi vivono non soltanto della libertà della stampa e della tribuna, ma anche della libertà della sbarra. E la giustizia libera è uno dei più grandi segnacoli della libertà di una nazione!

Un sincero elogio vada anche a lei, onorevole ministro, per la pertinacia, che ha spiegato nel perseguire e nel portare a compimento l'opera del nuovo codice di procedura penale.

Il nuovo codice ha incontrato non poche censure. Questo deve attendersi chi vuol fare novità. Ma di questo non ci dobbiamo spaventare; perchè, se la Chiesa, chiusa nei suoi dogmi, può dire: *hoc novum hoc falsum*, la scienza, come la vita, è incessante evoluzione, perenne infinito progresso. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Muratori, Abignente e Casalini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MURATORI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova (1151);

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa (1150).

ABIGNENTE, *presidente della Giunta generale del bilancio*. A nome dell'onorevole Aprile assente, mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge:

Concessione d'indennità di disagio di residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1147).

CASALINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazione degli articoli 4 e 41 del testo

nnico di legge sui dazi interni di consumo (1128).

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova (1156):

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	227
Voti contrari	10

(La Camera approva).

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro (1130):

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	226
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio (1142):

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	231
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Modificazioni all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino (1155):

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	216
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Sulla cittadinanza (966):

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	229
Voti contrari	8

(La Camera approva).

Proroga delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (1117):

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	225
Voti contrari	12

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abbruzzese — Agnesi — Agnelli — Albanese — Are — Arlotta — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Baragiola — Barzilai — Battaglieri — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bissolati — Bizzozero — Boitani — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Bouvier — Brandolin — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Cacciapuoti — Calissano — Calisse — Campi — Canepa — Cannavina — Cao-Pinra — Capaldo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Carugati — Casalini Giulio — Caso — Casolini Antonio — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Pietro — Chimienti — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colosimo — Congiu — Coris — Cosentini — Costa-Zenoglio — Crespi Silvio — Croce — Curreno — Cutrufelli.

D'Alì — Dari — De Amicis — De Benedictis — De Cesare — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Della Porta — De Luca — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Novellis — De Tilla — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Cambiano — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fani — Fede — Ferraris Carlo — Ferrero — Finocchiaro-Aprile — Foscarini — Fraccretta — Fradeletto — Francica-Nava — Fulci — Fumarola — Furnari — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallini Carlo — Gallo — Gazelli — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Goglio — Grosso-Campana — Guarracino — Guglielmi.

Joele.

Lacava — La Lumia — Larizza — La Via — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale

| Longo — Lucchini — Lucernari — Luciani
— Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Magni — Manfredi Manfredo
— Mango — Manna — Maraini — Marsaglia — Marzotto — Masi — Materi — Maury — Merlani — Mezzanotte — Modica — Montauti — Montresor — Montù — Morpurgo Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori.

Negri de Salvi — Niccolini Giorgio.
Odorico — Orsi.

Pacetti — Paniè — Pantano — Papadopoli — Paparo — Pasqualino Vassallo — Pastore — Patrizi — Pellegrino — Perron — Pietravalle — Podestà — Podrecca — Porzio — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Raggio — Rampoldi — Rasponi — Rellini — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Santamaria — Santoliquido — Scalini — Scano — Scellingo — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò — Stoppato — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscano — Tovini.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abozzi — Albasini — Avellone.

Balzano — Battelli — Berti — Bonicelli — Boselli — Brizzolesi.

Caccialanza — Calleri — Cantarano — Capece-Minutolo Alfredo — Cappelli — Chimirri — Cottafavi — Cotugno.

Da Como — Dagosto — Daneo — Danieli — Dentice — Di Lorenzo — Di Robilant — D'Oria.

Fortunati — Frugoni.

Gallina Giacinto — Graziadei — Grippo. Iudri.

Leone — Loero — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Meda — Morando — Morelli Enrico — Murri.

Nava Cesare — Nava Ottorino.

Padulli — Pais-Serra — Pellecchi — Pel-
lerano — Pini.

Rastelli — Rizza — Rizzetti — Rizzone — Ronchetti — Rossi Gaetano.

Scorciarini-Coppola.

Tassara.

Valvassori-Peroni — Venditti.

Sono ammalati:

Bacelli Guido — Buccelli.

Cartia — Cesaroni — Ciartoso — Ciccotti — Conflenti — Cornaggia.

Devecchi.

Girardini.

Parodi.

Rossi Eugenio.

Tamborino — Turbiglio.

Wollemborg.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.

Carmine.

Degli Occhi.

Girardi.

Landucci.

Marcello — Messedaglia — Molina —
Montemartini.

Negrotto.

Rava.

Sanjust — Schanzer.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda di affrettare la presentazione del tanto atteso disegno di legge sulla mutualità agraria.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per conoscere se, e quale fondamento hanno le voci corse di errori nelle carte idrografiche, e nel caso affermativo a chi spetta la responsabilità dell'erroneo collocamento della boa sul secco della Gaiola.

« Materi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sui motivi che hanno consigliato di sopprimere in Palermo l'Ufficio speciale per lo studio e la costruzione delle linee complementari della Sicilia.

« Pecoraro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina e di grazia e giustizia, per sapere se non credano giusto ed opportuno sospendere procedimenti ed evitare arresti per gli espulsi dalla Turchia, imputati di diserzione o renitenza ed in genere per tutti i reati pei quali è vietata l'estradizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« *Manna* ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, circa i criteri che informano l'opera di sistemazione e di completamento del porto di Napoli.

« *Salvia, Aliberti, Angiulli, Arlotta, Gargiulo* ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga entro il termine regolamentare.

Anche domani avremo due sedute con l'ordine del giorno già stabilito.

La seduta termina alle 19.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani:

Alle ore 10:

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e Belle arti (1114).
2. Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706).
3. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652, 652-A-bis).
4. Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037).
5. Conversione in legge del regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari (1059).
6. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (1046).

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'Ospedale civico di Palermo (1129).
3. Approvazione della Convenzione stipulata il 23 aprile 1912 tra le Amministrazioni delle finanze e del tesoro ed il comune di Torino, per la costruzione dei nuovi edifici ad uso degli uffici finanziari di quella città e dell'Officina governativa delle cartevalori (1140).
4. Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (901).
5. Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione, costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876 (894).
6. Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (895).
7. Servizi postali marittimi - Linee celeri dell'Egitto (654-A-bis).
8. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*
Codice di procedura penale (1066).
Discussione dei disegni di legge:
9. Provvedimenti per la industria serica (705).
10. Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (1126).
11. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio 1912-13 (1127).
12. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).
13. Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (*Approvato dal Senato*) (905).
14. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie. (*Approvato dal Senato*) (922).
15. Provvedimenti pel credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria (970).
16. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (*Approvato dal Senato*) (1110).
17. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

18. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

19. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

20. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

21. Conversione in legge del regio decreto n. 106, del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

22. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

23. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

24. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici, ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

25. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

26. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

27. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

28. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

29. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

30. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

31. Conversione in legge del regio decreto n. 558, del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per trasporti, in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

32. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

33. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

34. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

35. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

36. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

37. Indicazioni stradali. (*D'iniziativa del Senato*) (741).

38. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

39. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

40. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

41. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

42. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

43. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

44. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Montebasso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

45. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

46. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

47. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

48. Per la difesa del paesaggio (496).

49. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

50. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

51. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

52. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordina-

mento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

Discussione dei disegni di legge:

53. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di San Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chienti (1060).

54. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervetero e nel comune di Casalvieri (1061).

55. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Mottola e Laterza (1062).

56. Istituzione di una cattedra di storia romana presso la regia Università di Roma (499).

57. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

58. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria (1069).

59. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitoli tecnici relativi. (*Approvato dal Senato*) (972).

60. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

61. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

62. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

63. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

64. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).

65. Sull'esercizio delle farmacie (142)

66. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).

67. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso Ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico (1068).

68. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale (1104).

69. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).

70. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Approvato dal Senato*) (160).

71. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi (1071).

72. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (1029).

73. Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (1085).

74. Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (1055).

75. Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (1148).

76. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica (688).

77. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura (782).

78. Divisione in due del comune di Casale Corte Cerro (1113).

79. Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (1135).

80. Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche. (*Approvato dal Senato*) (1144).

81. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici (778).

82. Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale (781).

83. Domanda a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida, per diffamazione continuata a mezzo della stampa (1121).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.